



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

DIPARTIMENTO
DI **SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI**

Corso di Laurea Magistrale in
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

'Tesi di Laurea'

Gli Enti del Terzo Settore e il Bilancio Sociale
L'esperienza dell'associazione LiberaMente

Relatore/Relatrice

prof.Essa Maria Nardo

Candidato/Candidata

Anna Francesca Granata
matricola 194600

Anno Accademico **2019/2020**

Indice

Introduzione p.1

Capitolo 1

Il percorso storico delle aziende non profit	p.4
1.1. Aziende non profit tra stato e mercato	p.4
1.2. Cenni storici	p.8
1.3. Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali	p.11
1.4. Le ONLUS	p. 15
1.5. Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	p.18
1.6. L'Agenda per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	p.20
1.7. Le Organizzazioni Società Civili	p.21
1.8. Il GEIE "Gruppo Europeo di Interesse Economico"	p.23
1.9. Forum del Terzo Settore	p.24
1.10. Le identità del Terzo Settore	p.25
1.11. Tipologie di aziende non profit e settori di attività	p.27

Capitolo 2

Dalla Riforma al Codice del Terzo Settore	p.29
2.1. La riforma del Terzo Settore	p.29
2.2. Ambiti di intervento della Riforma del Terzo Settore	p.31
2.3. Codice Terzo Settore	p.33
2.4. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	p.35
2.5. Consiglio Nazionale del Terzo Settore	p.38
2.6. Reti Associative	p.40
2.7. I Centri di Servizio del Volontariato	p.41
2.8. Il Codice del Terzo Settore e il Bilancio Sociale	p.45
2.9. I principi di stesura del Bilancio Sociale	p.47
2.10 La valutazione dell'impatto sociale	p.49

Capitolo 3

L'associazione di volontariato Penitenziario	
LiberaMente e il Bilancio sociale	p.52
3.1. Introduzione metodologica	p.52
3.2. L'associazionismo e il volontariato	p.53
3.3. Il documento di rendicontazione sociale	p.61
3.4. Analisi del caso: l'associazione LiberaMente	p.67
3.5. I Bilanci Sociali dell'associazione LiberaMente	p.70
3.6. Le attività svolte nell'anno 2013 e nel 2016	p.78
3.7. I dati economici relativi al bilancio sociale presentato nel 2013 e nel 2016	p.84
3.8. Osservazioni e conclusioni sul caso oggetto di studio	p.89
Bibliografia	p.94
Sitografia	p.96

Introduzione

Il presente lavoro di tesi propone di trattare gli Enti del Terzo Settore e il Bilancio Sociale, tracciando il percorso storico delle aziende non profit, dalla Riforma al Codice del Terzo Settore, in particolare l'esperienza dell'associazione di Volontariato Penitenziario LiberaMente e il suo Bilancio Sociale.

Il Terzo Settore emerge quando lo Stato e il Mercato entrarono in crisi non riuscendo a risolvere i problemi legati alle politiche sociali del welfare, così gli enti appartenenti al Terzo Settore iniziarono a dare voce e attenzione a tutti quei bisogni emergenti nelle realtà sociali, con la speranza di vivere in un mondo migliore in cui prevale la giustizia sociale e la tutela dei diritti umani. Il fine da perseguire all'interno delle organizzazioni di volontariato è di tipo "solidaristico" con la totale gratuità delle prestazioni erogate.

L'animo solidale verso il prossimo, è sempre esistito fin dall'antichità si pensi alle congregazioni religiose il cui intento era l'assistenza, la cura dei malati e dei poveri.

Giuridicamente la definizione del Terzo settore viene data dalla legge delega 106/2016, che indicava quali Enti, senza scopo di lucro e con finalità sociali possono appartenere a tale settore fornendo inoltre i criteri e i principi direttivi che definiscono le attività di volontariato.

Il 3 agosto 2017 entra in vigore il Codice del Terzo Settore , ovvero il D. lgs. 117/2017 della legge 6 Giugno 2016, n.106, che oltre a "delimitare il perimetro del Terzo settore" individua gli enti che ne fanno parte ovvero le *organizzazioni di volontariato*, le *associazioni di*

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le *cooperative sociali, le reti associative* e le *società di mutuo soccorso*, e introduce una novità, ovvero l'obbligo di iscrizione per gli enti del Terzo Settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore identificato anche con l'acronimo RUNTS. Inoltre tale Codice prevede ai sensi dell'art.17 che gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro hanno l'obbligo di redigere il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto 4 luglio 2019 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Le linee guida fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicano inoltre anche i principi di redazione del Bilancio Sociale.

L'intento della redazione del Bilancio Sociale è quello di far conoscere, trasparentemente, la gestione e l'attività sociale realizzata attraverso la rendicontazione del proprio operato, mettendo inoltre, in evidenza le finalità, l'utilità e i risultati raggiunti e di confrontarli nel corso del tempo in attinenza agli obiettivi e agli scopi prefissati. I risultati raggiunti devono comunque perseguire la missione dell'organizzazione, ovvero devono esprimere chiaramente l'orientamento delle azioni svolte e l'impegno mosso per realizzarle. La finalità degli enti non profit, non è l'equilibrio economico finanziario, ma bensì il raggiungimento delle missioni.

L'associazione di Volontariato Penitenziario LiberaMente, opera insieme ai suoi volontari nelle mura carcerarie, al fine di migliorare le condizioni dei detenuti e favorire il loro reinserimento nella società. Essa con la nuova denominazione “*LiberaMente-Odv*” rientra a pieno titolo nell'ambito della Riforma del Terzo Settore.

Secondo la normativa vigente, la medesima Associazione non è tenuta a redigere il Bilancio sociale, in quanto non supera un 1.000.000 euro con ricavi, rendite o proventi ma adopera tale strumento al fine di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo.

Diverse sono state le attività e i progetti realizzati, che hanno coinvolto attivamente i detenuti in coerenza con il percorso trattamentale della Casa circondariale di Cosenza. Alle diverse attività e progetti realizzati, hanno partecipato attivamente i detenuti, i quali mossi dall'interesse di conoscenza e apprendimento, hanno deciso di iniziare percorsi scolastici.

La redazione del Bilancio Sociale ha permesso di comprendere la grande realtà del Volontariato penitenziario, realtà poco conosciuta all'esterno, ma che nel corso degli anni si sta evolvendo, inoltre ha permesso di misurare l'impatto sociale generato quindi come le attività e i progetti realizzati hanno prodotto cambiamento sia all'interno che all'esterno della medesima Associazione.

Capitolo 1

Il percorso storico delle aziende non profit

1.1. Aziende non profit tra stato e mercato.

Il terzo settore, protagonista dei dibattiti attuali ma già esistente fin dall'antichità grazie alle finalità di solidarietà e carità, è un ente che opera per il pubblico interesse.

Si sviluppa durante gli anni settanta del Novecento quando lo Stato e il Mercato entrarono in crisi non riuscendo a risolvere i problemi legati alle politiche sociali del welfare come ad esempio la disoccupazione, la povertà e la tossicodipendenza. Emerge così un nuovo protagonista il Terzo Settore.

«Partendo dalla consapevolezza che i bisogni sociali non possono essere ostaggio né di uno Stato che monopolizza senza dare risposte soddisfacenti né di un mercato solo interessato alla rendibilità economica»¹.

Gli stessi anni 70 sono gli anni in cui si verificano una serie di trasformazioni in Italia in seguito alla crisi della grande industria e alla crisi del fordismo, in cui da un lato troviamo lo sviluppo dell'economia basata sulla produzione seriale e caratterizzata da grandi industrie e dall'altro lato la costruzione sociale del Mercato².

¹ A. Merler (a cura di), *Dentro il Terzo Settore Alcuni perché dell'impresa sociale*, Franco Angeli, 2007, p.24.

² Ivi, p.37.

Iniziano a nascere nuovi soggetti “organizzazioni private” che cercano di rispondere ai bisogni sociali e favoriscono la partecipazione diretta dei cittadini alle attività.³

Il terzo settore è presente all’ interno del welfare “ stato di benessere”; questo differisce dal primo settore, lo Stato, in quanto le mansioni non sono esercitate dalle amministrazioni pubbliche ma bensì da soggetti privati.; e dal secondo settore, il mercato, poiché non produce profitto ⁴.

Lo Stato e il Mercato attraverso le imprese, per soddisfare i bisogni e i desideri degli individui producono beni e servizi ;

le imprese tramite lo scambio o il pagamento di somme e lo Stato attraverso imposte, tasse e contributi.

Di fronte alle mancanze di non riuscire a soddisfare tutti i bisogni subentrano (oltre allo Stato e al Mercato) “terzi” soggetti che privatamente si riuniscono con l’intento di colmare i vuoti ⁵.

«Alcuni osservano che l’espressione “terzo settore” è teoricamente sbagliata perché né lo Stato né il Mercato sono dei settori, in effetti il

³ N. Delai (a cura di) G. De Rita (prefazione), *Valutare il non profit Per una misurazione condivisa delle attività associative*, Bruno Mondadori, 2008,p.21.

⁴ Vocabolario Treccani “ *welfare –state*” all’url http://www.treccani.it/vocabolario/welfare-state_%28Sinonimi-e-Contrari%29/, 27/02/2020.

⁵ Atti del convegno svoltosi a Roma 28-29 settembre 1995, *Le aziende non profit tra stato e mercato*, Accademia Italiana di economia aziendale, CLUEB, p.13.

Convegno (svolto a Roma il 28-29 settembre 1995) propone la più corretta espressione «Aziende Non Profit tra Stato e Mercato»⁶.

Possiamo dedurre che il Terzo settore se così possiamo definirlo, definisce l'identità sociale in modo autonomo rispetto allo Stato e al mercato e nel corso degli anni i soggetti coinvolti all'interno aumentarono sempre di più.

«L'orientamento prevalente in dottrina appare legato ancora oggi a una tripolarizzazione emergente dei sistemi, dove il terzo settore si è faticosamente ritagliato uno spazio vitale che poi è cresciuto, sia pure connotandosi come ciò che non è Stato né impresa for profit»⁷.

Possiamo definire il non profit “ente solidale” che presta “aiuto” e “sostegno” gratuitamente, a tutte quelle realtà sociali che nel corso degli anni affiorano nel nostro paese.

Opera a favore della vita, con la speranza di vivere in un mondo migliore in cui prevale la giustizia sociale e la tutela dei diritti umani.

Una definizione giuridica del Terzo settore viene data solamente nel 2016 dalla legge delega 106/2016: «Definisce il Terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e

⁶ Ivi, p.155.

⁷ A.Bova, D. Rosati, *Il terzo settore e l'impresa sociale. Sostegni e sfide per il welfare state?* Editrice Apes, 2009, p.17.

scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi ⁸».

Cinque sono gli elementi che caratterizzano un'organizzazione tipica del terzo settore :

- essere formalmente costituiti;
- l'organizzazione delle aziende non profit è di natura giuridica privata e non pubblica;
- disporre di volontari;
- autogovernarsi ;
- e, soprattutto, assenza di finalità di lucro nel perseguire lo scopo o gli scopi sociali ⁹.

Diverse sono le mansioni svolte dal Terzo settore: la tutela dei diritti e promozione sociale, dando sostegno a tutti i cittadini deboli della società; anticipazione o sperimentazione di nuovi servizi o interventi, per il benessere sociale; produzione stabile e continua di servizi in ambito sociale, culturale; redistribuzione di risorse, tipica degli enti che raccolgono fondi da investire nei programmi, nelle attività sociali; rifondazione del welfare.

⁸ Camera dei deputati Servizio Studi XVIII Legislatura, *Riforma del Terzo Settore*, 9 ottobre 2019 in <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>, 27/02/2020.

⁹ N. Delai (a cura di) G. De Rita (prefazione), *Valutare il non profit Per una misurazione condivisa delle attività associative*, Bruno Mondadori, 2008, p.22.

«Questo permette di passare dalla separatezza delle risorse fornite dai vari attori a un unico sistema di protezione sociale con la collaborazione di tutti (concertazione e sinergia di tutte le forze) »¹⁰.

1.2. Cenni storici

Nel corso della storia diverse sono state le attenzioni ai bisogni sociali, l'animo solidale nel voler aiutare il prossimo è sempre esistito. Partendo dal Medioevo con la presenza sul territorio delle congregazioni religiose il cui intento era l'assistenza, la cura dei malati e dei poveri.

Le attività svolte all'interno delle organizzazioni ecclesiastiche erano finanziate dagli stessi aderenti.

Il primo statuto vero e proprio sull'assistenza fu emanato in Inghilterra con la Poor Law (legge per i poveri) essa prevedeva l'assistenza sociale a tutti gli individui bisognosi incaricando le parrocchie a riscuotere il denaro. In Inghilterra si assiste al passaggio da un'economia agricola a un'economia industriale.

Con la Poor Law si ha un rigido controllo sociale.

«Tutti soffrivano dell'assenza di qualsiasi minima sicurezza, tutti rischiavano i rigori della famosa "legge dei poveri" che, pur garantendo la sopravvivenza, toglieva i diritti civili e politici agli assistiti »¹¹.

¹⁰ Ivi, p.24.

¹¹ Lia Gheza Fabbri, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo, Le società di Mutuo Soccorso e le casse rurali*, G.Giappichelli Editore-Torino, 1996, p.8.

In Italia la legge 753/1862 detta “legge Rattazzi” istituisce le Congregazioni di carità per ciascun comune. Il controllo e la gestione delle Congregazioni di “opera pia” era affidato alle amministrazioni locali.

L'art. 1 «Designava con i termini di "opera pia" o "istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di "soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". Si trattava per lo più di enti che sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa; la loro struttura e la loro attività erano regolate in parte dal diritto comune e in parte dal diritto pubblico, e le risorse finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di carattere prevalentemente fondiario sia da sussidi pubblici »¹².

Cambiamento notevole si ha con la legge 3818/1886 le Società di Mutuo Soccorso che garantivano ai soci erogazioni di sussidio in caso di malattia e invalidità al lavoro e assistenza familiare alle famiglie dei soci deceduti. Tali società non hanno finalità di lucro ma perseguono finalità di interesse generale ¹³.

«Le Società di Mutuo Soccorso più simili a Confraternite laiche, si caratterizzano proprio per la centralità dell' aiuto economico, per la

¹² SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche), *Congregazioni di Carità, 1862-1937*, in <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=98>. 27/02/2020

¹³ Normativa Legge 15 aprile 1886, n.3818, *Concernente la personalità Giuridica delle società di mutuo soccorso*, in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886:3818>. 27/02/2020

solidarietà, per la comunanza dei fondi e la mutualità fra i soci che, contribuendo secondo le norme statutarie, si assicuravano volontariamente contro determinati rischi connessi alla loro situazione di lavoratori, e acquisivano così dei diritti precisi »¹⁴.

Prima del 1890 era prevalentemente la Chiesa Cattolica a gestire le forme caritatevoli di beneficenza, ma con l'avvento della legge Crispi (legge n.6972 del 17 Luglio 1890) "Denominata norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" le Opere Pie da istituzioni private furono modificate in pubbliche¹⁵.

«La legge Crispi rappresentava una forma di controllo e di disciplina uniforme dello Stato sulla beneficenza privata, con cui lo Stato non affermava una responsabilità diretta del potere pubblico nella garanzia del bisogno economico sociale dei più disagiati, ma consentiva la sottrazione delle Opere Pie al controllo della Chiesa Cattolica e permetteva di estendere i controlli anche su detti organismi cui lo Stato liberale guardava con diffidenza »¹⁶. Successivamente negli anni 2000 la legge Crispi fu abrogata con la legge 328/2000.

La legislazione ha disciplinato con la legge 49/1987 le organizzazioni non governative. L'art.1 ne disciplina le finalità:

¹⁴ Lia Gheza Fabbri, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo, Le società di Mutuo Soccorso e le casse rurali*, G.Giappichelli Editore-Torino ,1996,p.22.

¹⁵ Legge 17 Luglio 1890, n.6972, *sulle Opere Pie*, in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17:6972>. 27/02/2020

¹⁶P. Paolo, *L'evoluzione storica del Terzo Settore:nascita e progressiva affermazione*,Rivista on-line "Lavoro a confronto" ,in <http://www.lavoro-confronto.it/archivio/numero-15/levoluzione-storica-del-terzo-settore-nascita-e-progressiva-affermazione-prima-parte>. 24/02/2020

«La cooperazione allo sviluppo persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo e soddisfacimento dei bisogni primari»¹⁷.

1.3. Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Un notevole cambiamento si ha nel 1991 con la nascita delle organizzazioni di volontariato, disciplinate giuridicamente con “*La legge quadro sul volontariato*” L.266/1991.

Il fine da perseguire all'interno delle organizzazioni di volontariato è “solidaristico”, con la totale gratuità delle prestazioni offerte dai volontari.

I volontari sono individui singoli o gruppi di individui che prestano intenzionalmente e spontaneamente, senza alcuna costrizione da soggetti terzi, aiuto a tutte quelle categorie che all'interno di una realtà sociale necessitano di aiuto o sostegno. La capacità di operare delle organizzazioni di volontariato è legata alle Normative di attuazione Regionale e delle Province autonome così come disciplinata dagli art. 1 e 10 della legge quadro sul volontariato (L.266/1991). La stessa legge concede maggiore autonomia alle

¹⁷Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 26Febbraio 1987,n.49, *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo*,in

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-02-28&atto.codiceRedazionale=087U0049&elenco30giorni=false. 27/02/2020

Regione e alle province autonome. Spetta a loro disciplinare secondo l'art. 10:

- le modalità che dovranno rispettare le organizzazioni per le attività di volontariato;
- le forme di partecipazione;
- i requisiti e i criteri per l'assegnazione delle convenzioni;
- gli organi e le forme di controllo;
- le condizioni e le forme di mantenimento delle attività di volontariato;
- la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione (volontari che aderiscono alle organizzazioni iscritte nei registri)¹⁸.

L' assenza di finalità di lucro previste all'interno dello statuto viene sancito nell' art.2. L' attività svolta dalle organizzazioni, il cui fine unico è la solidarietà, deve essere personale, spontanea e gratuita. L'art. 3 disciplina la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per gli aderenti è previsto solo il rimborso delle spese sostenute.

Nell'atto costitutivo o nello statuto oltre a quello previsto per le forme giuridiche all' interno del Codice Civile, deve essere formulato anche il bilancio con beni, contributi o lasciti ricevuti.

¹⁸ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 11 Agosto 1991,n.266,*Legge quadro sul volontariato*, inhttps://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-22&atto.codiceRedazionale=091G0313&elenco30giorni=false . 27/02/2020

Le organizzazioni di volontariato che si istituiscono devono essere iscritte nei Registri, così come disposto dall' art. 6 della legge 266/1991. La tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato spetta alle regioni e alle provincie autonome.

Per poter accedere ai contributi, ai finanziamenti pubblici, alle convenzioni, alle agevolazioni fiscali, le organizzazioni di volontariato che presentano i requisiti elencati nell'art.3 devono essere iscritte nei registri.

Spetta alle regioni e alle provincie inviare all' Osservatorio nazionale per il volontariato ogni anno l' elenco dei registri aggiornati ¹⁹.

L' iscrizione comporta automaticamente dei controlli agli enti di volontariato, controlli che vengono effettuati alla struttura e alle attività svolte dalle organizzazioni il cui fine deve essere solidale e sociale. Essi possono avvenire in qualsiasi momento, a differenza delle revisioni regionali dei registri che avviene annualmente. In caso di revisione negativa si procede obbligatoriamente alla cancellazione che avviene con un provvedimento motivato²⁰.

«I compiti dell' Osservatorio sono principalmente di coordinamento e di programma: tra i primi, spicca il censimento delle organizzazioni di volontariato, che dovrà avvenire tramite l'ausilio degli organi regionali di controllo; tra i secondi, va citata la promozione della

¹⁹ Idem.

²⁰ G. Panzanelli (a cura di), *Gli enti «non profit» in Italia, CEDAM, 1994*, p.121,122,123.

ricerca e dell'aggiornamento scientifico in materia di volontariato
»²¹.

Lo statuto prevede delle regole che i membri costituiti all'interno delle organizzazioni devono rispettare.

«Tutti i membri dell'ente di volontariato partecipino in egual misura alla vita democratica dell'ente, a prescindere dal contributo singolarmente versato; ciò servirà ad evitare facili abusi all'interno di organizzazioni, nelle quali la carenza dell'elemento lucrativo riduce l'interesse dei membri a vigilare sul comportamento degli amministratori »²².

Verso la metà degli anni settanta, iniziano a svilupparsi le prime cooperative di solidarietà sociale, ma giuridicamente vengono riconosciute con la legge 381/1991. Le cooperative sociali hanno lo scopo di produrre servizi socio-sanitari ed educativi, svolgere attività indirizzate all'inserimento lavorativo degli individui svantaggiati. I soci volontari iscritti in una specifica sezione del libro dei soci prestano le loro attività gratuitamente.²³

«La legge cerca di mettere insieme le diverse istanze: scompare il termine solidarietà e viene accentuato il valore d'impresa; inoltre la

²¹ Ivi, p. 125

²² Ivi, p.98.

²³ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 8 Novembre 1991, n.381, *Disciplina delle cooperative sociali*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/03/091G0410/sg>. 27/02/2020

base della cooperativa sociale può essere una base sociale mista (più portatori d'interesse) »²⁴.

Lo scopo delle cooperative sociali è l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti deboli.

«La legge ha avuto il merito di ampliare il concetto abituale di cooperazione fino a quel momento caratterizzato essenzialmente dal perseguimento dello scopo di “fornire ai soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato” »²⁵

1.4. Le ONLUS

Diversi sono i campi in cui operano le organizzazioni e le aziende non profit. Nel 1997 viene organizzato il settore non profit in Italia, definendo tutti gli enti non commerciali, quindi gli enti che operano all'interno del terzo settore. Compare e viene riconosciuta la qualifica di ONLUS che sta per “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” con il decreto legislativo 460/1997: “Riordino della

²⁴ N. Delai, (a cura di) G. De Rita (prefazione), *Valutare il non profit Per una misurazione condivisa delle attività associative*, Bruno Mondadori, 2008,p30.

²⁵ P. Paolo,*L'evoluzione storica del Terzo Settore:nascita e progressiva affermazione*,Rivista on-line “Lavoro a confronto” ,in <http://www.lavoro-confronto.it/archivio/numero-17/evoluzione-storica-del-terzo-settore-nascita-e-progressiva-affermazione-terza-parte> . 24/02/2020

disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale²⁶.

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale secondo l'art.10: le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi svolgono attività solo nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica.

Le ONLUS hanno degli obblighi da rispettare:

- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per le attività ad esse connesse;

²⁶ Parlamento Italiano, *Decreto legislativo 460/1997* in <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm>. 27/02/2020

- l'obbligo, in caso di scioglimento dell'organizzazione, di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Non si considerano ONLUS:

- Gli enti pubblici;
- Le società commerciali diverse da quelle cooperative;
- I partiti e i movimenti politici;
- Le organizzazioni sindacali;
- Le associazioni di datori di lavoro;
- Le associazioni di categoria.

Per istituire un ONLUS è fondamentale redigere due documenti: l'atto costitutivo e lo statuto.

L'atto costituito, redatto insieme ai soci fondatori e firmato da tutti i soci deve contenere: giorno, mese, anno e luogo dove si svolge l'assemblea dei soci; nome, cognome, residenza, codice fiscale dei soci fondatori; denominazione dell'associazione; finalità associative; composizione del consiglio direttivo e lo statuto in allegato.

Lo statuto, firmato dai soci, contiene le regole e le norme dell'associazione; nome dell'associazione, sede legale, scopo e patrimonio ²⁷.

²⁷ CSV (Centro Servizi Volontariato) provinciale di Padova, *Atto costitutivo e Statuto*, in <https://csvpadova.org/atto-costitutivo-e-statuto/>. 27/02/2020

L'appartenenza alle ONLUS favorisce delle agevolazioni fiscali. Presso il Ministero delle Finanze è istituita l'anagrafe unica delle ONLUS ²⁸.

Le agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS, per la mancanza di controlli sui requisiti per ottenere tali agevolazioni, può provocare fenomeni di opportunismo, così che nello stesso anno fu istituita una commissione parlamentare. « Finalizzata all'indagine conoscitiva del terzo settore, ma tuttavia non è riuscita a fare chiarezza su una definizione »²⁹.

1.5. Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

La legge 383/2000 ha disciplinato per la prima volta nell'ordinamento giuridico le associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell' art.1 «La Repubblica riconosce il valore sociale dell' associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al

²⁸ Parlamento Italiano, *Decreto legislativo 460/1997* in <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm>. 27/02/2020

²⁹ N. Delai (a cura di) G. De Rita (prefazione), *Valutare il non profit Per una misurazione condivisa delle attività associative*, Bruno Mondadori, 2008,p.22.

conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale»³⁰.

Successivamente fu emanata la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”³¹, viene definito il ruolo del terzo settore (art.5) il cui fine è il perseguimento del benessere sociale.

Vengono affidate maggiori competenze agli enti locali e alle regioni in funzione e in rispetto di alcuni principi, in particolare quello di sussidiarietà.

Le regioni iniziarono a riconoscere un ruolo di primo piano alle organizzazioni di volontariato, promulgando delle proprie leggi.

La regione Calabria con L. R. 26 Luglio 2012, n.33 recante “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato” riconosce l’operato sociale gratuito svolto dalle associazioni di volontariato, tenendo comunque ben presente la legge 266/1991 che evidenzia i principi regolatori cui le regioni devono attenersi per disciplinare i rapporti instaurati fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. La legge regionale calabrese dispone nell’art. 5 i Registri regionali e i Registri provinciali delle organizzazioni di volontariato indicando i requisiti da rispettare per l’iscrizione nei registri. Le associazioni e le reti territoriali devono: avere sede legale in Calabria

³⁰ Parlamento Italiano, legge 7 dicembre 2000, n.383 in <https://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm>. 27/02/2020

³¹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 8 novembre 2000, n.328, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg>. 27/02/2020

ed essere costituite ed operare almeno da sei mesi; in oltre devono essere in possesso dei requisiti richiesti nell' art.3 e ove pertinente nell'art. 4 comma 1 ³².

Lo Stato assegna dal Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito nel 1997, dei finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi per gli interventi e i servizi sociali alle regioni e ai comuni secondo l' art.4 e l'art. 20 ³³.

1.6. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il 26 settembre 2000 fu istituita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Essa è un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS. Opera sotto la vigilanza del presidente del Consiglio dei Ministri. Annualmente entro il 1 Marzo l'agenzia invia una relazione sull'attività svolta l'anno precedente al Presidente del Consiglio, entro il 30 Marzo deve essere presentata al Parlamento. L'agenzia esercita i poteri di indirizzo, promozione vigilanza e controllo degli enti non profit ³⁴.

³² Consiglio Regionale della Calabria, *L. R. 26 Luglio 2012, n.33*, in <http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/Regione%20Calabria%20-%20L.R.%2026%20luglio%202012,%20n.%2033.pdf> . 27/02/2020

³³ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 8 novembre 2000, n.328, *in* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg>. 27/02/2020

³⁴ Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, *Agenzia terzo settore*, in <http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Pages/default.aspx>. 27/02/2020

L'agenzia è composta dal presidente e da 10 componenti che restano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati.

Con il decreto 16/2012 comma 23 avviene la Soppressione Agenzie ONLUS. Con la soppressione i compiti e le funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali³⁵.

«Il Ministero: fornisce pareri obbligatori e vincolanti sulla devoluzione del patrimonio di Onlus e organizzazioni senza fini di lucro in caso di scioglimento o di perdita della qualifica; fornisce pareri preventivi obbligatori e non vincolanti ai fini della cancellazione dell'anagrafe unica delle Onlus, a seguito di richiesta da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate; esercita attività consultiva e di indirizzo alle Onlus ed alle altre organizzazioni di terzo settore »³⁶.

1.7. Le Organizzazioni Società Civili

La legge 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”³⁷. Tale legge promuove le

³⁵Senato, *D. L. n.16/2012 semplificazioni tributarie*, in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737515.pdf>, 22/02/2020.

³⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *ONLUS e organizzazioni di terzo settore*, in <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Pagine/default.aspx>. 27/02/2020

³⁷ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Legge 11 agosto 2014, n.125*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg> 24/02/2020.

organizzazioni Società Civili (OSC) senza finalità di lucro e istituisce l'Agencia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Le organizzazioni non governative (organizzazioni non profit riconosciute con la legge 49/1987 che svolgevano attività di cooperazione Internazionale allo sviluppo ³⁸), gli enti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato appartengono al sistema di cooperazione internazionale.

Sono richiesti dei requisiti per appartenere all'elenco delle organizzazioni società civili che detiene l'Agencia istituita con la legge³⁹.

Le OSC sono tutte le organizzazioni svolte da singoli o gruppi di individui che operano per il pubblico interesse svolgendo attività sociali “né promosse né dirette dallo Stato”⁴⁰.

L'azione comune è caratterizzata da tre elementi: il primo, tutti i partecipanti devono avere coscienza di ciò che fanno cercando di portare a termine le azioni svolte ; secondo elemento, ogni partecipante deve essere personalmente responsabile dell'azione svolta; terzo e ultimo elemento, si parla di azione comune nelle

³⁸ Italia non profit, *Organizzazioni non governative*, in <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/ong-organizzazioni-non-governative/>, 24/02/2020.

³⁹ Italia non profit, *Organizzazioni della società civile*, in <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/soggetti-cooperazione-internazionale/>, 24/02/2020.

⁴⁰ EUR- Lex , l'accesso al diritto dell'Unione europea, “*Organizzazione della società civile*” in https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html?locale=it .24/02/2020

situazioni in cui i partecipanti hanno lo scopo di raggiungere “tutti” lo stesso obiettivo e non obiettivi diversi.

Un'azione comune può essere attuata secondo i “mezzi” (azienda for profit), o sul “fine” dell'azione stessa come nel caso delle Organizzazioni società civili⁴¹.

1.8. Il GEIE “Gruppo Europeo di Interesse Economico”

A livello Europeo fu istituito il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) esso è una non profit organization che coopera per raggiungere obiettivi comuni con le organizzazioni con scopo di lucro. Trae origine direttamente dal Regolamento CEE n.2317/87 entrato in vigore nel 1989; l'ordinamento disciplina le condizioni, le modalità e gli effetti.

La normativa Italiana in cui ha sede il GEIE è D. Lgs. 23 luglio 1991 n.240.

Partecipano al GEIE non solo le persone fisiche ma anche gli enti di diritto pubblico, le comunità locali. Esso dispone di una capacità giuridica autonoma e favorisce la cooperazione⁴².

Devono prendere parte per costituire il GEIE mediante contratto per iscritto, a pena di nullità, almeno 2 soggetti con sede sociale o legale e amministrativa in un Paese della Comunità Europea⁴³.

⁴¹ P. Venturi, R. Villani (a cura di), *Le identità del terzo settore: nuovi scenari di sviluppo e partecipazione*, AICCON, 2007, p.19.

⁴² Atti del convegno svoltosi a Roma 28-29 settembre 1995, *Le aziende non profit tra stato e mercato*, Accademia Italiana di economia aziendale, CLUEB, p.212.

1.9. Forum del Terzo Settore

Il 19 giugno 1997 si è costituito il “Forum Nazionale del Terzo Settore”, esso rappresenta 87 organizzazioni nazionali che operano negli ambiti di volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, solidarietà internazionale, finanza etica, commercio equo e solidale del nostro paese.

I principali compiti svolti sono tre: rappresentanza sociale e politica nei confronti di governo e istituzioni; coordinamento e sostegno alle reti interassociative; la comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del terzo settore⁴⁴.

«L’ insieme del terzo settore vuole essere un interlocutore diretto rispetto ai massimi livelli di rappresentatività politico-istituzionale in quanto concorre:

- Alla crescita morale (apprendimento ad essere cittadini e ad assumersi responsabilità);
- Alla crescita sociale, gestione di processi di trasformazione del welfare;

⁴³ Confindustria, *il gruppo europeo di interesse economico (G. E. I. E.)* in http://www.confindustria.pu.it/allegati/monografie/m20140020_01f.pdf 19/02/20020.

⁴⁴ Forum terzo settore in <https://www.forumterzosettore.it/chi-siamo/il-forum-del-terzo-settore/>. 27/02/2020

- Alla crescita economica (è una realtà che pesa economicamente dal punto di vista dell'occupazione e per il suo dinamismo nello sviluppo)⁴⁵».

1.10. Le identità del Terzo Settore

«Il termine identità è sempre più spesso utilizzato, evocato quasi come una parola magica: magica perché si rivela sempre utile per spiegare (anche se non per comprendere) una grande quantità di accadimenti in maniera sufficientemente semplice; e magica soprattutto per delle specifiche proprietà che definirei diplomatiche e che sono proprie dei termini che ormai hanno perduto la capacità di indicare chiaramente un dato oggetto »⁴⁶.

Tre sono i modelli che individuano le identità del terzo settore:

- Modello tradizionale: è la manifestazione delle società civili, che vede la libera unione di persone per il raggiungimento di un fine comune. Esso identifica la sussidiarietà orizzontale. Nasce nel XV secolo epoca dell'Umanesimo civile⁴⁷. Nel 2001 con il nuovo Titolo V della Costituzione Italiana viene trattato il principio di sussidiarietà. Le attività di interesse generale vengono svolte autonomamente dai

⁴⁵ N. Delai (a cura di) G. De Rita (prefazione), *Valutare il non profit Per una misurazione condivisa delle attività associative*, Bruno Mondadori, 2008,p23.

⁴⁶ A. Merler (a cura di), *Dentro il Terzo Settore alcuni perché dell'impresa sociale*,Franco Angeli,2007,p.149.

⁴⁷ P. Venturi, R. Villani (a cura di), *Le identità del terzo settore: nuovi scenari di sviluppo e partecipazione*,AICCON,2007,p.15.

cittadini così come afferma l'ordinamento della Repubblica ai sensi dell'art. 118 della Costituzione Italiana "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"⁴⁸. Spetta al comune alla regione e al Ministero agevolare le attività di interesse generale, con le proprie risorse, competenze e organizzazioni⁴⁹.

- Il modello che percepisce le organizzazioni non profit come sostegno allo Stato, principio di organizzazione.

La sussidiarietà verticale è il trasferimento di quote di sovranità, a differenza della sussidiarietà orizzontale che mostra una condivisione della sovranità.

- Recentemente si è sviluppato l'ultimo modello che percepisce il terzo settore come manifestazione diretta del for profit attraverso il principio di restituzione.

«Il modello for profit restituisce alla società una parte del profitto ottenuto anche in virtù delle economie di atmosfera che la società è stata capace di generare»⁵⁰.

Il terzo settore viene identificato dalla figura del volontario, mentre nelle epoche precedenti vi era il Militante. Esso si presentava e identificava attraverso dei simboli: la bandiera e la divisa, utilizzava la

⁴⁸ Senato della Repubblica, *La Costituzione art.118*, in https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118 19/02/2020.

⁴⁹ P. Venturi, R. Villani (a cura di), *Le identità del terzo settore: nuovi scenari di sviluppo e partecipazione*, AICCON, 2007, p.34.

⁵⁰ Ivi, p.15.

forza per affermare e far prevalere le proprie idee sul mondo a differenza del volontario.

«Il volontario è, invece, il rovesciamento di tutto questo: non ha il culto della forza ma fa della debolezza la propria forza; non ha una bandiera ma raccoglie le bandiere di tutti gli altri; non ha una divisa e interpreta, ma non impone, una visione del mondo raccogliendo le altre »⁵¹.

1.11. Tipologie di aziende non profit e settori di attività

Il ruolo fondamentale delle aziende è quello di produrre beni e servizi in modo da poter rispondere ai bisogni altrui. Le aziende si ramificano in Pubbliche dove il “capo” è lo Stato il cui compito è quello di assolvere alle sue funzioni; e in Private dove le finalità (orientate al profitto oppure da altri fini le non profit) da raggiungere sono gestite liberamente da singoli individui⁵².

Le attività svolte dalle aziende non profit, cercano di rispondere ai bisogni sociali attraverso la cooperazione, la solidarietà e il volontariato; i destinatari sono i membri delle organizzazioni stesse, ad esempio i soci di un circolo sportivo, oppure categorie di soggetti ad esempio le organizzazioni di volontariato.

⁵¹ Ivi, p.31.

⁵² Atti del convegno svoltosi a Roma 28-29 settembre 1995, *Le aziende non profit tra stato e mercato*, Accademia Italiana di economia aziendale, CLUEB, p.18.

Le tipologie di aziende non profit sono: Associazioni riconosciute; Associazioni non riconosciute; Associazioni sportive dilettantistiche; Associazioni di promozione sociale; Fondazioni (di diritto privato); Fondazioni non riconosciute; Fondazioni di origine bancaria; Fondazioni liriche; Comitati Organizzazioni di volontariato; Organizzazioni non governative (Ong); Cooperative sociali di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate); Comitati; Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; Enti ecclesiastici cattolici; Enti ecclesiastici di altre confessioni; Enti di promozione sociale; Enti lirici; Enti di formazione professionale; Istituti di patronato; altre figure diverse (CRAL, sindacati, Partiti politici, ecc.)⁵³.

I settori di attività delle aziende non profit sono:

attività culturali ed artistiche; istruzione e ricerca; formazione; promozione e sviluppo di comunità; promozione e tutela dei diritti civili; culto; sport; sanità; assistenza sociale; ambientalismo; altri⁵⁴.

⁵³ G. Fabbrini, A. Montrone (a cura di), "Economia Aziendale", FrancoAngeli, 2011, p.620.

⁵⁴ Idem.

Capitolo 2

Dalla Riforma al Codice del Terzo Settore

2.1. La riforma del Terzo Settore

Il percorso storico ha mostrato nel corso degli anni, in relazione ai contesti sociali, il principale obiettivo svolto dagli enti e dalle organizzazioni non-profit, ovvero quello di migliorare la qualità e le condizioni della vita all'interno delle realtà emergenti, costituendo il cosiddetto "Terzo Settore" disciplinato dalle legge delega 106/2016.

La legge 106/2016 con il suo rinnovamento normativo apporta al non profit cambiamenti che riguardano sia la prospettiva civile sia quella fiscale, con particolare attinenza alla contabilità, al bilancio, alla disciplina delle ONLUS e alla revisione della nozione di Ente non commerciale.

Tre furono le principali tappe di gestione degli enti del Terzo Settore: la prima caratterizzata da una totale autonomia e autogestione, priva di norme; nella seconda si passa a forme istituzionali prevalentemente a "ispirazione" religiosa attraverso le opere Pie per arrivare all'ultima tappa in cui il principale protagonista è lo Stato attraverso forme di gestione poste sotto il controllo di quest'ultimo⁵⁵.

La legge delega 106/2016 ha indicato quali enti, senza scopo di lucro e con finalità sociali possono appartenere al grande "sistema" del

⁵⁵ G. M. Colombo, P. Ferri, E. Giovine, C. Ilari, L. Leone, P. Postacchini, R. Randazzo, T. Rossi, G. Stiz, G. Taffar, *Riforma del Terzo Settore, Profili innovativi, applicativi della legge delega*, Wolters Kluwer, 2016

Terzo Settore, fornendo i criteri e i principi direttivi che definiscono le attività di volontariato, promozione sociale e di mutuo soccorso, sottolineando inoltre che non vi rientrano in tale settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche.

La natura giuridica e il funzionamento degli enti e delle organizzazioni senza fine di lucro, trovano la loro applicazione normativa nel Codice Civile.

Il principale obiettivo della riforma del Terzo Settore è quello di riorganizzare quanto illustrato fin ora nel Codice Civile nel rispetto dei principi di equità, efficienza e solidarietà.

Il governo Renzi ha cercato di definire l'identità del settore non profit risaltando il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale in modo da far cooperare gli enti non profit con le pubbliche amministrazioni.

Compete agli enti del Terzo settore, illustrare le proprie finalità, monitorare e valutare regolarmente la qualità delle attività, le azioni mosse nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato, in coerenza con quanto definito precedentemente, evitando così di incorrere in irregolarità giuridiche. In primo luogo il D. Lgs. n.231 del 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"; ai sensi dell' art. 5 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio; non ne risponde se l'ente prova che l'organo dirigente ha attuato prima della

commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, art. 6.⁵⁶.

Gli enti nei confronti degli stakeholders hanno delle responsabilità da rendicontare, tale responsabilità possiamo racchiuderla nel termine inglese “Accountability”. Trasparentemente e responsabilmente le organizzazioni devono rapportare correttamente l’impiego delle risorse pubbliche con i beni comuni⁵⁷.

2.2. Ambiti di intervento della Riforma del Terzo Settore

Gli ambiti di intervento della Riforma del Terzo Settore prevedono «La revisione della disciplina contenuta nel Codice Civile in tema di associazioni e fondazioni » da attuare seguendo specifici criteri (art. 4 legge delega 106/2016) in particolare il riconoscimento e la tutela dell’associazionismo.

Dispone meccanismi semplificati in merito alla revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; indica le disposizioni generali e comuni da applicare agli Enti del Terzo Settore; definisce le informazioni obbligatorie da inserire all’ interno

⁵⁶ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 8 giugno 2001*, n. 231, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg>. 05/07/2020

⁵⁷ Forum terzo settore “ linee guida per un codice di qualità e autocontrollo per gli organismi del terzo settore” in https://www.forumterzosettore.it/files/2019/01/CQA_LineeGuida_completo.pdf. 02/03/2020

degli statuti e degli atti costitutivi; prevede in oltre l'obbligo di controlli delle attività svolte mediante la trasparenza e l'informazione anche attraverso forme di pubblicità dei bilanci con l'utilizzo dei propri canali internet, vengono definite le modalità e i criteri delle attività di volontariato degli aderenti. Inoltre individua le attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano gli Enti del Terzo Settore, sulla base di specifici criteri ⁵⁸.

I principali interventi della riforma riguardano: le Associazioni di Volontariato (ADV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), l'Impresa Sociale e la disciplina fiscale delle ONLUS.

Per quando concerne le associazioni di volontariato è previsto il riordino e la revisione della disciplina.

Il decreto legislativo del 4 dicembre del 1997, n.460 indicava già i settori di attività per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Una precisa definizione delle attività di volontariato emerge dal art. 5 della legge 106/2016, nello specifico è prevista l'armonizzazione delle diverse discipline in materia di volontariato e l'identificazione dello status di volontariato.

Tra i principali criteri direttivi a cui fa riferimento è prevista la promozione della cultura del volontariato tra i giovani anche attraverso il coinvolgimento dell'istruzione scolastica; il

⁵⁸ Camera dei deputati Servizio Studi XVIII Legislatura, *Riforma del Terzo Settore* *in*
<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>.05/07/
2020

riconoscimento e la valorizzazione delle reti associative; la revisione dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV); revisione e razionalizzazione dell'Osservatorio Nazionale per il volontariato e dell'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo Social⁵⁹.

« Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse »⁶⁰.

L'art. 2 della “Legge quadro sul Volontariato” definisce un'organizzazione di volontariato come: un insieme di individui costituiti liberamente che svolgono attività sociali in modo spontaneo senza alcun guadagno o beneficio economico e in modo gratuito.

2.3. Codice Terzo Settore

Dalla legge 266/91 al nuovo Codice del Terzo Settore il D. lgs. 117/2017 della legge 6 Giugno 2016, n.106, entrato in vigore il 3 agosto 2017 prevede “Il riordino e la revisione organica della

⁵⁹ V. Tosi, F. Raponi, *La riforma del Terzo settore*, Maggioli Editore, 2014.

⁶⁰ C. De Stefanis, A. Quercia, *Enti non profit Prontuario operativo*, Maggioli Editore, 2009, p.132

disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo Settore” indica inoltre gli Enti appartenenti al Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato (ODV) ai sensi dell’art.32 “Un ente del Terzo Settore costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento, prevalentemente, in favore di terzi, di una o più attività”; le associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso ⁶¹. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV.

A seguito delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto legge 18/2020 cosiddetto “Cura Italia” ha rinviato, dal 30 Giugno al 31 Ottobre 2020 il termine entro il quale gli enti del Terzo Settore, devono adeguare i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, inserendovi l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS.

⁶¹ Camera dei deputati Servizio Studi XVIII Legislatura, *Riforma del Terzo Settore* in

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>.

05/07/2020

2.4. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Codice prevede una novità, ovvero l'obbligo di iscrizione per gli enti del Terzo Settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore identificato anche con l'acronimo RUNTS. Gli estremi dell'iscrizione devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Esso permette agli ETS di avere maggiore trasparenza e pubblicità, concedendo inoltre la possibilità di accedere alle agevolazioni, di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività o dei servizi di interesse sociale. Al RUNTS possono iscriversi tutti gli enti privati, che svolgono attività solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte già nei registri indicati nella legge di riferimento 266/91 e la 383/00 trasmigrano automaticamente nelle corrispondenti sezioni del RUNTS, essi saranno i primi ad accedere al nuovo registro, conseguentemente verranno eliminati i registri attuali delle ODV e delle APS.

La piena operatività del registro era prevista a Febbraio 2019, nonostante era stato concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti a livello nazionale, attraverso il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (si ricorda che il Codice è entrato in vigore il 3 agosto 2017), prevedendo inoltre ulteriori sei mesi alle Regioni in modo da provvedere agli aspetti di propria competenza. Il registro è

istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, operativamente sarà gestito da un ufficio Regionale o provinciale in caso di Province autonome di Trento e Bolzano e da un ufficio statale. Il registro è pubblico, così come definito dall'art. 45 comma 2 del Codice del Terzo Settore e l'accesso a tutti gli interessati avverrà attraverso modalità telematiche⁶².

La struttura del RUNTS è composta dalle seguenti sezioni (nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni ad eccezione delle reti associate):

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali che includono anche le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del terzo settore⁶³.

La domanda per la richiesta di iscrizione al RUNTS dovrà contenere (art.48): “la denominazione, la forma giuridica, la sede legale con l’indicazione di eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, l’oggetto delle attività di interesse generale, il codice fiscale o la

⁶² Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg> . 12/07/2020

⁶³ Cantiere Terzo Settore, *La riforma istruzioni per l'uso in* <https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore> 12/07/2020

partita IVA, il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazioni di poteri e limitazioni e devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"⁶⁴, inoltre spetta all'ente scegliere la sezione del RUNTS più idonea alle proprie finalità.

Secondo l'art.47 del Codice del Terzo Settore, la domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale dell'ente, dopo di che l'ufficio competente verifica le condizioni necessarie per l'iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del Registro può iscrivere l'ente o rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato oppure, ancora, invitare l'ente a rettificare o completare la domanda integrando la documentazione necessarie. Se l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono redatti in conformità secondo quanto previsto dal codice, l'ufficio del RUNTS verifica la regolarità della documentazione procedendo con l'iscrizione⁶⁵.

Per verificare la permanenza dei requisiti è prevista la revisione periodica del registro con cadenza triennale (art. 51 Codice del Terzo Settore).

Particolarmente le regole per l'iscrizione al registro saranno statuite nel prossimo decreto ministeriale.

⁶⁴ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg>. 12/07/2020

⁶⁵ Idem.

Attualmente non risulta ancora emanato il decreto istitutivo del RUNTS quindi continua a valere l'iscrizione ad uno dei registri di riferimento previsti nelle normative precedenti ovvero il Registro delle organizzazioni di volontariato, il Registro delle associazioni di promozione sociale e gli Albi regionali delle cooperative sociali.

Gli ETS saranno riconosciuti ufficialmente dopo l'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2.5. Consiglio nazionale del Terzo Settore

Il Consiglio nazionale del Terzo Settore, istituito dal Codice del Terzo Settore in attuazione della legge delega n.106 del 2016, presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, si così compone (art.59 del D.Lgs. 117/2017): dieci rappresentanti delle associazioni di enti del Terzo Settore più rappresentative sul territorio nazionale, al fronte del numero di enti ad essa aderenti; quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali; cinque esperti in materia di Terzo Settore, che presentano esperienze professionali comprovate; tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato regioni, ed uno designati dall'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Senza diritto di voto fanno parte: due rappresentanti con esperienza comprovata in materia di terzo settore nominati uno dal presidente dell'ISTAT e l'altro dal INAPP; il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, rimangono in carica per tre anni, nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali⁶⁶.

Esso si è insediato il 22 Febbraio 2018 sotto la Presidenza del Ministro Giulio Poletti.

«Con l'avvio del Consiglio Nazionale ha sottolineato il Ministro Poletti facciamo un passo ulteriore nel percorso di attuazione della riforma del Terzo Settore, confermandone i principi ispiratori di coinvolgimento e di partecipazione attiva dei rappresentanti di una realtà indispensabile per il Paese. Il loro contributo è stato infatti molto importante per definire, attraverso un lavoro complesso ed approfondito, un quadro di interventi che hanno l'obiettivo di aiutare le realtà del Terzo Settore a sviluppare la propria azione nell'interesse di tutti i cittadini italiani e, in particolare, di quelli più deboli e bisognosi di sostegno»⁶⁷.

Il Consiglio nazionale del Terzo Settore ha il compito secondo l'art.60 di: esprimere pareri non vincolanti sugli atti normativi che riguardano il Terzo Settore e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie; esprimere pareri obbligatori non vincolante sulle linee guida in

⁶⁶ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg> . 12/07/2020

⁶⁷ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Insediato il Consiglio Nazionale del Terzo Settore: sarà un vero parte nell'attuazione della Riforma*, in <https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Insediato-il-Consiglio-Nazionale-del-Terzo-Settore-sara-un-vero-partner-nell-attuazione-della-riforma.aspx>. 15/07/2020

materia di bilancio sociale e di valutare l' impatto sociale dell'attività svolta dagli Enti del Terzo settore, definire i modelli di bilancio degli enti del Terzo settore; designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale; inoltre è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali e designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ⁶⁸.

2.6. Reti Associative

Le reti associative istituite dal Codice del Terzo Settore art. 41 sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionale. Le reti associative associano anche indirettamente, attraverso gli enti ad essa aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo Settore, o in alternativa almeno 20 fondazioni del Terzo Settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome , mentre le reti associative nazionali sono associazioni che prevedono anche

⁶⁸ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg> . 12/07/2020

indirettamente un numero non inferiore a 500 enti del Terzo Settore o in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo Settore. Giocano un ruolo fondamentale all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore in quanto, quest'ultimo, deve essere composto almeno da 8 rappresentanti delle reti associative nazionali. Possono inoltre esercitare attività di monitoraggio degli enti ad esse associate, anche con riguardo al suo impatto sociale disponendo una relazione annuale al Consiglio nazionale del terzo settore, promuovere e sviluppare attività di controllo anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Sono equiparate alle reti associative nazionali le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome.

Le reti associative possono promuovere protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati⁶⁹.

Il registro nazionale del Terzo settore dispone anche la sezione inerente alle reti associative.

2.7. I Centri di Servizio del Volontariato

I Centri di Servizio del Volontariato, conosciuti anche con l'acronimo "CSV", presenti sul tutto il territorio Italiano, sono associazioni

⁶⁹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg>. 21/07/2020

riconosciute, d'interesse pubblico nate con la legge 266/1991, per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato, contribuendo così alla generazione di benessere.

In Calabria sono presenti cinque CSV: a Catanzaro “CSV Catanzaro”, a Cosenza “CSV Volontà Solidale”, a Crotone il “CSV Aurora”, a Reggio Calabria “CSV dei due Mari”, a Vibo Valentia “CSV di Vibo Valentia.

Finanziati dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria “FOB”, i CSV, parte attiva della riforma svolgono ai sensi dell'articolo 63 del Codice del Terzo settore diverse funzioni: gestire, organizzare ed erogare servizi gratuiti di supporto tecnico logistico; servizi di formazione, informazione, comunicazione e ricerca; servizi di consulenza e assistenza in ambito fiscale, gestionale, nella rendicontazione economica sociale; inoltre promuove e avvalorare la presenza dei volontari sul territorio.

I servizi sono erogati nel rispetto dei seguenti principi: principio di qualità dei servizi erogati; principio di economicità minor costo in relazione al principio di qualità; principio di territorialità diminuendo la distanza tra fornitori e destinatari anche con l'utilizzo delle tecnologie; principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso ai servizi in relazione al principio di pubblicità e trasparenza; principio di integrazione permettendo ai CSV cooperare tra loro al fine di perseguire obiettivi ed erogare servizi economicamente vantaggiosi; principio di pubblicità e trasparenza

pubblicando mediante le proprie piattaforme informatiche i servizi offerti ⁷⁰.

Il CSV di Cosenza è stato istituito nel 2003 dal CO.GE. “Comitato di Gestione dei Fondi speciali per il volontariato della Regione Calabria, è gestito da Volontà solidale. Dalla piattaforma dell’ente CSV Cosenza si evincono i bilanci sociali, resi pubblici nel corso degli anni a tutti gli stakeholder. I documenti rendono ben visibili gli obiettivi raggiunti e le azioni intraprese durante l’anno in riferimento, in particolare si evince nella sintesi del Bilancio Sociale 2017 che risultano censiti nella banca dati del CSV Cosenza, 2170 Enti di Terzo Settore e 8433 persone; sono stati erogati nel corso dell’anno 1814 servizi e 407 associazioni servite; diversi sono stati i corsi di formazione e le iniziative che hanno coinvolto attraverso percorsi scolastici i giovani alle pratiche del volontariato ⁷¹.

Due membri dei CSV più rappresentativi sul territorio in base al numero di aderenti compongono insieme ai sette membri dei FOB di cui uno di essi svolge la funzione di presidente, ai due membri delle organizzazioni di volontariato e ai due membri designati uno dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali e l’altro dalla conferenza stato regioni l’Organismo Nazionale di controllo, costituito con il Decreto del 19 Gennaio 2018.

⁷⁰ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg>. 21/07/2020

⁷¹ CSV Cosenza in: http://www.csvcosenza.it/images/stories/Documenti/Bilanci/sintesi-bilancio-2017_tr.pdf. 20/08/2020

Nel 2019 l'Organismo nazionale di controllo istituisce il Fondo Unico Nazionale "FUN", lo amministra e riceve i contributi delle FOB secondo le modalità da essa individuate. L'ONG stabilisce inoltre gli obiettivi da perseguire attraverso le risorse derivanti dal FUN, distribuisce e assegna i finanziamenti annuali tra le varie regioni e province autonome, verifica la legittimità e la correttezza delle attività svolte dalle associazioni dei CSV e la qualità dei servizi erogati da quest'ultimi, predispone i modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare, controlla il lavoro esercitato dagli organismi territoriali di controllo, assume provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, annualmente entro il 31 Maggio dispone una relazione sulle proprie attività e sulle attività e lo stato dei CSV e la invia al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che lo rende pubblico telematicamente (art.64 del Codice del Terzo settore⁷²).

Gli Organismi territoriali di controllo assegnano la quota regionale ai CSV presenti sul territorio ⁷³

⁷² Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg>. 21/07/2020

⁷³ Cantiere Terzo Settore, *La riforma istruzioni per l'uso in* <https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/csv/fondo-unico-nazionale-fun#:~:text=Il%20Fun%20%C3%A8%20alimentato%20dalle,Onc%20%E2%80%93%20nel%20caso%20in%20cui> 20/08/2020

2.8. Il Codice del Terzo Settore e il Bilancio Sociale

Il D.lgs. 117/2017, recante “Codice del Terzo Settore” ai sensi dell’art.17 prevede che gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro l’obbligo di redigere il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto 4 luglio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Sono tenuti alla redazione del Bilancio Sociale ai sensi dell’art.61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017, i centri di servizio per il volontariato, e le imprese sociali art.9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, ivi comprese le cooperative sociali.

Il Bilancio Sociale permette di reperire informazioni sull’ente del Terzo settore, valutare l’impatto sociale delle attività svolte, descrivere il processo di crescita dell’ente rendicontando le attività dal punto di vista sociale e di verificare i risultati raggiunti in termini di qualità ed efficacia.

Ai sensi della legge del 6 giugno 2016, gli enti del Terzo settore hanno l’obbligo di trasparenza e informazione, anche attraverso la pubblicazione dei bilanci e degli atti fondamentali sui propri siti internet istituzionali, inoltre l’art. 13 del Codice del Terzo settore ricorda che il Bilancio Sociale non deve essere confuso con la relazione di Missione, che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario formano il bilancio d’esercizio dell’ente.

Le linee guida hanno una finalità ovvero permettono all'ente interessato di adempiere all'obbligo normativo e inoltre nello stesso tempo permettono agli associati, ai lavoratori e ai terzi di conoscere i risultati raggiunti nel corso del tempo.

Il Bilancio Sociale, strumento di Rendicontazione, prevede oltre al concetto di responsabilità della azioni e dei comportamenti sociali intrapresi dai soggetti, quelli di "trasparenza" in ogni aspetto dell'organizzazione, dall'accesso alle informazioni gestionali alla predisposizione del bilancio e agli strumenti di comunicazione volti mostrare le decisioni, le attività e i risultati; e quelli di "compliance" inerenti al rispetto del quadro normativo.

La redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale, documento pubblico, esprime l'impegno profuso dall'ente rendendo così visibile agli stakeholders le attività svolte, la loro natura e i risultati raggiunti. Permette loro anche una comparazione nel tempo dei risultati raggiunti; aumenta esternamente ed internamente la partecipazione degli individui terzi ad associarsi o a sostenerle finanziariamente; fornisce le informazioni sulla qualità delle attività, sui valori assunti, sulle scelte strategiche, sugli obiettivi che l'ente si impegna a raggiungere, permettendo così di ampliarli o migliorarli negli anni a seguire.⁷⁴

⁷⁴ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Decreto 4 luglio 2019, adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore*, in: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf>. 02/03/2020

2.9. I principi di stesura del Bilancio Sociale

Le linee guida fornite dal Ministero indicano i principi di stesura del bilancio⁷⁵:

- **rilevanza:** all'interno del bilancio bisogna selezionare gli argomenti da elaborare, attraverso una precisa raccolta dei dati, da provvedere al lettore, attinenti e in relazione alle informazioni rilevanti da comunicare;
- **completezza:** le azioni svolte, i risultati sociali, economici e ambientali, l'impegno profuso ma anche l'elaborazione del bilancio sociale stesso vengono percepite e valutate dagli stakeholder. È opportuno quindi identificare i principali stakeholder che condizionano e o sono condizionati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni utili al fine di comprendere al meglio l'andamento dell'ente;
- **trasparenza:** le informazioni trasparenti e chiare permettono al lettore di capire ciò che realmente succede all'interno delle organizzazioni;
- **neutralità:** le informazioni contenute devono essere presentate in modo imparziale, ovvero devono contenere sia gli aspetti positivi che

⁷⁵ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Decreto 4 luglio 2019, adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore*, in: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf>. 02/03/2020

negativi della gestione, senza falsificazioni volte al soddisfacimento degli interessi altrui;

- competenza di periodo: le attività trattate e i risultati sociali rendicontati devono rapportarsi all'anno di riferimento;
- comparabilità: il documento esposto deve rendere possibile il confronto temporale dell'ente in considerazione, ovvero deve permettere la valutazione dei cambiamenti avvenuti nel corso del tempo; e spaziale se sono presenti altre organizzazioni simili che operano nello stesso settore;
- chiarezza: requisito necessario affinché il documento di comunicazione sia comprensibile a tutti. Al fine di soddisfare nel migliore dei modi tale condizione è opportuno scrivere il documento utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, racchiudendo brevemente ciò che si vuole esprimere al lettore;
- veridicità e verificabilità: le affermazioni racchiuse nel documento e i dati inseriti devono rapportarsi alle fonti informative utilizzate;
- attendibilità: i dati documentati che siano essi positivi o negativi devono essere inseriti oggettivamente nel bilancio e non sovrastimati (nel caso in cui i dati siano essi positivi) o sottostimati (nel caso in cui i dati siano essi negativi);
- autonomia delle terze parti: se alcuni aspetti del bilancio sociale sono valutati o commentati da terze parti, essi devono essere

indipendenti dal giudizio e devono garantire la più completa autonomia.⁷⁶

2.10. La valutazione dell'impatto sociale

Il codice del Terzo settore introduce la “valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore” e ai sensi dell'art.7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 23 luglio 2019, *Le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo settore*. Per impatto sociale intendiamo quella “dimensione” che permette di valutare gli effetti delle prestazioni, qualitativamente e quantitativamente sul breve, medio e lungo periodo sia sul fine economico che sociale poste in essere da un ente del Terzo settore sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo predisposto. Secondo le linee guida è previsto un sistema di indici e indicatori d'impatto da mettere in relazione al bilancio sociale.

Il legislatore pone l'attenzione sulla qualità e la quantità dei servizi offerti volti alla formazione di una comunità più inclusiva, coesa e sostenibile e sugli effetti che essi producono nel corso del tempo. La finalità delle linee guida è quella di realizzare sulla base di dati oggettivi e verificabili la valutazione dell'impatto sociale, i risultati

⁷⁶ A. Corrocher, *IL BILANCIO SOCIALE Come realizzarlo nelle aziende profit, nelle organizzazioni non profit, negli enti pubblici*, FRANCOANGELI, 2016, p.55.

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e gli effetti delle attività eseguite.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

«Gli ETS decidono di intraprendere un percorso di misurazione dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunità con le quali collaborano, cioè per comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che è stato generato»⁷⁷.

Il processo di valutazione è rivolto a tutti gli stakeholders, i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, i beneficiari di un intervento, i lavoratori, i collaboratori, i soci, i volontari dell'organizzazione, i cittadini, i soggetti pubblici.

Pur concedendo, agli enti del Terzo settore, la libertà di scelta sulle tecniche di misurazione dell'impatto sociale generato, questi devono comunque rispettare alcuni principi e contenuti minimi. I principi da rispettare enunciati nelle linee guida del ministero sono: intenzionalità connessa alla valutazione degli obiettivi strategici dell'organizzazione; rilevanza delle informazioni utili; l'affidabilità delle informazioni con gli opportuni riferimenti delle fonti dei dati; misurabilità delle attività includendo le dimensioni di valore che le

⁷⁷ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Decreto 23 luglio 2019, le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo settore* in: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/12/19A05601/sg>. 22/07/2020

attività perseguono e gli indici, gli indicatori in coerenza con l'attività in oggetto; comparabilità dei dati nel tempo; trasparenza e comunicazione.

Il fine della valutazione è quello di far emergere e conoscere: il valore aggiunto sociale generato, i cambiamenti sociali prodotti con le attività e la sostenibilità dell'azione sociale.

Gli enti del Terzo Settore non sono obbligati a mettere in moto processi di valutazione dell'impatto sociale, ma, chi giuridicamente ha l'obbligo di redazione del bilancio sociale o chi lo redige volontariamente, può integrare nello stesso documento di rendicontazione sociale, la valutazione, attraverso l'inclusione di informazioni che permettono di stimare le attività e gli effetti generati sulla comunità sociale di riferimento⁷⁸. La qualità e il valore sociale sono due aspetti fondamentali emergenti dalle linee guida. «Valutazione e cambiamento desiderato, siano due facce “della stessa medaglia” o per dirla in maniera più diretta: ecco perché il non profit non può rinunciare a “dar valore” a ciò che genera. All'origine di un'azione trasformativa, infatti c'è sempre una tensione alla valorizzazione della persona nella sua interezza. Senza questa “valorizzazione del soggetto” non c'è valorizzazione del progetto e neppure cambiamento del contesto»⁷⁹.

⁷⁸ Cantiere Terzo Settore, *La riforma istruzioni per l'uso in* <https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/trasparenza/impatto-sociale>. 22/07/2020

⁷⁹ P. Venturi, *Valutazione come leva per il cambiamento sociale, in Italia non profit*, <https://italianonprofit.it/risorse/opinioni/valutazione-cambiamento-sociale/>. 26/08/2020

Capitolo 3

L'associazione di volontariato Penitenziario

LiberaMente e il Bilancio sociale

3.1 Introduzione metodologica

È stata scelta l'Associazione di Volontariato Penitenziario LiberaMente, per verificare l'applicazione della Riforma del Terzo Settore e in particolare il metodo utilizzato per indagare questo caso è *La Metodologia dello Studio dei casi aziendali* di Robert K. Yin « Lo studio di caso è un'indagine empirica che si propone di investigare un fenomeno contemporaneo nel suo contesto reale, quando i confini tra fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti, in cui vengono utilizzate fonti multiple di prova. (Yin, 1981a, 1981b)»⁸⁰.

Il lavoro è stato realizzato attraverso un'analisi documentale dell'Associazione e dei relativi Bilanci Sociali, attraverso attività di raccolta dei dati, analisi dei medesimi, interviste poste all'informatore chiave, il Presidente dell'Associazione e reporting finale, con l'obiettivo di arrivare a fare delle osservazioni conclusive.

⁸⁰ ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE, *Guida metodologica agli studi di casi* in: http://www.evidencebasednursing.it/nuovo/Formazione/masterebp_vecchi/master_2013_2014/Slide_corso_ricerca_2104/qualitativa/Villa_Galconieri.pdf. 18/11/2020

L'intervista, è stata strutturata mediante la formulazione di domande aperte inerenti le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) recante modifiche alle norme statutarie degli Enti del Terzo Settore, inoltre l'informatore chiave mi ha fornito le fonti, i dati e gli elementi utili all'analisi del caso.

3.2. L'associazionismo e il volontariato

L'associazionismo e il volontariato riproducono le complessive realtà sociali di tipo solidaristico.

«La solidarietà è una realtà in trasformazione, magari difficile da codificare come linguaggio che abbia cittadinanza entro una comunità scientifica, però efficace come superamento dell'inutile dicotomia tra pubblico e privato, tra stato e mercato, tra assistenza e competitività»⁸¹.

Gli enti appartenenti al terzo settore, quale anche le associazioni, manifestano fiducia allo sviluppo attraverso la comunità.

«Il Terzo Settore deve incontrare la sua terza dimensione, quella del nazionale e del globale, quella in cui si è cittadini del mondo e non solo del proprio luogo»⁸².

Gli Enti non profit cercano di rispondere qualitativamente ai bisogni emergenti, mirano all'edificazione di una società civile responsabile,

⁸¹ A. Merler (a cura di), *Dentro il Terzo Settore Alcuni perché dell'impresa sociale*, Franco Angeli, 2007, p.33.

⁸² G. Cotturi, P. Fantozzi, G. Giunta, D. Marino, M. Musella, *Per un altro Mezzogiorno Terzo Settore e "questione meridionale" oggi*, Presentazione di F. Cassano, Carocci, 2009, p.14.

altruista, capace di autogovernarsi, che valorizzi tutte le risorse disponibili e ridistribuisca il benessere a tutela anche dei diritti dei più deboli.

«Attraverso lo Stato come soggetto di regolazione si è finora espresso quel complesso di politiche sociali volte a tutelare i bisogni delle persone, nella logica dei diritti di cittadinanza e secondo una prospettiva di benessere inteso come bene pubblico»⁸³.

Le associazioni attraverso le proprie risorse finanziarie hanno lo scopo di colmare le lacune delle società civili emergenti, di rispondere e soddisfare i bisogni socialmente utili , che non trovano risposta né dalle imprese for profit, né dal Pubblico.

Per definizione «Le associazioni sono formazioni sociali, forme stabili di organizzazione collettiva per il perseguimento di fini superindividuali, non lucrativi e per la gestione di interessi comuni »⁸⁴.

La stessa Costituzione Italiana disciplina la pari dignità sociali di tutti i cittadini (art.3), riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo , sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (art.2), assicura inoltre ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18).

⁸³ A. Merler (a cura di), *Dentro il Terzo Settore Alcuni perché dell'impresa sociale*, Franco Angeli, 2007, p.26.

⁸⁴ C. De Stefanis, A. Quercia, *Enti non profit Prontuario operativo*, Maggioli Editore, 2009, p.21.

Le associazioni formate da un atto di autonomia negoziale, in cui gli aderenti perseguono uno scopo comune non lucrativo vengono disciplinate dal codice civile, distinguendo le associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica ovvero titolari di posizioni giuridiche assumendo così diritti e obblighi derivanti dalle proprie attività, costituite per atto pubblico; ed associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, non possiedono nessun riconoscimento istituzionale ma è comunque presente un accordo stipulato tra associati senza ricorrere al notaio o ad un pubblico ufficiale.

Le componenti di rilevanza fondamentale per un'associazione sono tre ovvero: le persone, lo scopo e il patrimonio. Le persone, sono caratterizzate da un insieme di individui che riunendosi danno vita allo scopo, ovvero il fine comune da perseguire; mentre il patrimonio pur essendo fondamentale non è essenziale secondo la legge per le associazioni non riconosciute.

Le associazioni riconosciute, rispondono alle obbligazioni assunte con il patrimonio posseduto dalla stessa associazione, escludendo ogni responsabilità dei singoli soci; a differenza delle associazioni non riconosciute, che rispondono delle obbligazioni sia con il patrimonio dell'associazione sia con i beni personali degli amministratori e delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, questa è la principale differenza che contraddistingue i due tipi di associazione⁸⁵.

⁸⁵ Ivi, p.22.

Inoltre per il perseguimento di un interesse generale il decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117, indicava che gli enti del Terzo settore possono instaurare delle relazioni e collaborare con gli enti pubblici. Tale relazione avviene trasparentemente attraverso la pubblicazione di bandi pubblici banditi dalle medesime pubbliche amministrazioni sulla base di specifici criteri. La co-programmazione e la co-progettazione sono due modalità di relazione, la prima «È finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili»⁸⁶, mentre la seconda «È finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione»⁸⁷. Gli interventi rispetto alla legge 328/2000 sono estesi a tutti i settori inerenti alle attività di interesse generale, senza particolari limitazioni⁸⁸.

Il percorso storico mostra che prima del 1942 si era liberi di costituire le associazioni non riconosciute, nonostante esse non disponevano di una propria regolamentazione, i beni che disponevano erano di

⁸⁶ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*, n.117 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg> . 03/03/2020

⁸⁷ Idem

⁸⁸ ANPAS, *Dalla 266/91 al Nuovo Codice del Terzo Settore*, a cura di M. Moiso e C. Tamburini in: http://www.anpas.org/Allegati/Archivio/Normativa/106_2016/Presentazione_Moiso_Tamburini_2017. 03/03/2020

proprietà individuale degli amministratori oppure comproprietà dei membri ⁸⁹.

I rapporti interni alle associazioni non riconosciute erano irrilevanti per lo Stato e le controversie che insorgevano tra associati dovevano essere informate dagli organi di giustizia interna; a differenza delle associazioni riconosciute il cui statuto diventava di diritto dello Stato. Solo con il codice del 1942 e con la Costituzione Repubblicana avvenne effettiva la libertà di associazione, e le associazioni non riconosciute vennero riconosciute soggetti di diritto ed equiparate alle associazioni con personalità giuridica, non producendo così enormi distinzioni, salvo i controlli amministrativi dell'autorità governativa in sede di riconoscimento e in caso di modifiche dell'atto costitutivo⁹⁰.

Giuridicamente fondare un'associazione è un contratto che nasce da un atto di autonomia negoziale, in quando «Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» così come viene definito dall'art. 1321 del codice civile ⁹¹.

L'atto costitutivo e/o lo statuto sono redatti separatamente ma costituiscono un contratto unitario ne consegue che lo statuto deve essere allegato all'atto costitutivo poiché parte integrante.

⁸⁹ C. De Stefanis, A. Quercia, *Enti non profit Prontuario operativo*, p.77

⁹⁰ Ivi, p.78

⁹¹ Ivi, p.28

Per quanto concerne le associazioni non riconosciute il documento statutario può mancare, ma nell'atto costitutivo dovranno pervenire i contenuti e il funzionamento dell'associazione in merito.

Entrambi fonti giuridiche differiscono tra loro in quanto il primo sancisce la volontà di natura ideale e non economica di riunirsi per un fine comune dando vita allo scopo, all'impegno da perseguire nel momento in cui si costituisce l'associazione mentre il secondo fissa le norme organizzative e regola giuridicamente il funzionamento di un'associazione. È obbligatorio inserire nell'atto costitutivo e nello statuto: lo scopo, le condizioni di ammissione dei nuovi associati, le regole sull'ordinamento interno e sulla amministrazione ⁹².

Secondo il Codice Civile il contratto di associazione prevede: la denominazione dell'ente, la sede legale, il patrimonio indicati nell'atto costitutivo, lo scopo perseguito senza fine di lucro, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati⁹³.

Gli organi necessari delle organizzazioni non riconosciute sono: l'assemblea degli associati, e gli amministratori che possono essere riuniti in un consiglio di amministrazione, ma l'amministrazione può essere assunta collettivamente anche da tutti i singoli associati. Ai sensi dell'art. 38 c.c. coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

⁹² Idem, p.83

⁹³ Idem,p.34

Posso aggiungersi all'assemblea e agli amministratori altri organi che dovranno essere previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto ⁹⁴.

Ogni associazione si distingue dalla sua denominazione, che dovrà essere differente da quella usata da altri enti.

Il codice Fiscale permette di identificare un individuo e può essere richiesto anche dall'associazione, presentando l'atto costitutivo e la fotocopia del documento d'identità del presidente o da una persona delegata dal presidente.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione, è il responsabile che stipula le convenzioni con gli enti pubblici, ed è lui che convoca e presiede le riunioni dell'assemblea. La durata della carica del presidente di norma è di tre anni ed è rinnovabile e dovrà essere indicata nello statuto⁹⁵.

Per la redazione dei seguenti atti dovrà essere indicato il codice fiscale: registrare l'associazione all'Ufficio del registro; acquistare beni con fattura; intestare all'associazione beni immobili; stipulare contratti di locazione; richiedere contributi e/o rimborsi spese ad istituzioni; erogare compensi; versare ritenute d'acconto; compilare dichiarazioni fiscali sia proprie che per i dipendenti; esercitare attività commerciali abituali⁹⁶.

Il contratto di associazione in duplice copia originale dovrà essere depositato dal rappresentate legale dell'associazione, o da un suo

⁹⁴ Idem, p.87

⁹⁵ Idem,p.148

⁹⁶ Idem, p.91

delegato, presso l'Ufficio Registri Atti privati dell'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale⁹⁷.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato derivano da: contributi degli associati, contributi di privati, contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali⁹⁸.

Per costituire un associazione:

- Redazione atto costitutivo e statuto, la costituzione può avvenire con atto pubblico, con scrittura privata autenticata, con scrittura privata registrata;
- Convocazione assemblea per sottoscrivere atto costitutivo e accettazione dello statuto;
- Presentazione della domanda di iscrizione presso l'Ufficio del Registro;
- Richiesta codice fiscale;
- Comunicazione per conoscenza al comune di residenza⁹⁹.

Spetta alla Regione e all'Agenzia dell'Entrate effettuare controlli sulla uniformità delle informazioni presentate e contenute nello statuto e nei Bilanci delle Associazioni di Volontariato¹⁰⁰.

⁹⁷ Idem, p.92

⁹⁸ Idem, p.134

⁹⁹ Idem, p.160

3.3 . Il documento di rendicontazione sociale

Ogni organizzazione che sia profit o non profit documenta attraverso il bilancio sociale il rendiconto dell'operato svolto. Il documento è volto ad accertare i comportamenti adottati, attestando l'utilità sociale delle attività effettivamente conseguite. «Non rappresenta un'operazione di ragioneria, ma è un rendiconto dei comportamenti attenti agli aspetti sociali ed etici dell'attività esaminata e una presentazione documentata dei risultati conseguiti»¹⁰¹.

L'aggettivo sociale che affianca il termine bilancio non si riferisce ai soli interessi economici, ai propri affari, ma anche agli interessi degli stakeholder ¹⁰².

La storia afferma che il Bilancio Sociale si sviluppa per necessita economiche all' interno di una comunità che aveva perso fiducia nei confronti degli amministratori di una società aziendale.

Il documento di rendicontazione sociale attraverso la trasparenza e la correttezza è stato lo strumento necessario per riconquistare la fiducia persa.

«È, peraltro, evidente che a monte dello strumento i comportamenti socialmente responsabili ci devono essere. È inutile elaborare il bilancio sociale se questa sensibilità sociale non c'è» ¹⁰³.

¹⁰⁰ V. Tosi, F. Raponi, *La riforma del Terzo settore*, Maggioli Editore, 2014, p.25.

¹⁰¹ A. Corrocher, *IL BILANCIO SOCIALE Come realizzarlo nelle aziende profit, nelle organizzazioni non profit, negli enti pubblici*, FRANCOANGELI, 2016, p.17.

¹⁰² Idem.

La prima mossa risale al 1938 in Germania con la compagnia elettrica AEG; negli anni 60 negli Stati Uniti per poi allargarsi a tutta la comunità europea negli anni 90. In Italia la prima mossa avviene nel 1978 dalle industrie Merloni, ma lo strumento viene elaborato solamente negli anni 90 da: Ferrovie dello stato, Poste italiane, Unicredito, Gruppo Telecom e nel 1992 dal comune di Bologna¹⁰⁴.

Gli attori principali del bilancio sociale sono i responsabili e il team presente all'interno delle organizzazioni. Esso permette di avere una visione ampia della realtà presente.

Tre sono le componenti essenziali che definiscono il bilancio sociale:

- Descrizione dell'organizzazione mostrando ai soggetti esterni quali sono gli obiettivi da raggiungere, le attività svolte e i risultati effettivamente conseguiti, e allo stesso tempo adoperando un linguaggio trasparente e semplice;
- Esternare i propri atteggiamenti socialmente ammirevoli, documentando le azioni svolte e come quest'ultime vengono svolte all'interno delle organizzazioni, mostrando i risultati concreti a favore dell'impegno sociale;
- La raccolta di testimonianze di soggetti esterni all'organizzazioni, volte ad esprimere pareri positivi ma anche , critiche costruttive in merito alle organizzazioni in oggetto¹⁰⁵.

¹⁰³ Ivi, p.25.

¹⁰⁴ Idem,p.27.

¹⁰⁵ A. Corrocher, *IL BILANCIO SOCIALE Come realizzarlo nelle aziende profit,nelle organizzazioni non profit,negli enti pubblici*, FRANCOANGELI,2016, p.18-19.

Il Bilancio sociale è uno strumento in continua evoluzione, permette agli stakeholders di essere informati annualmente sull'andamento dell'associazione, inoltre grazie alla trasparenza degli obiettivi e dei risultati raggiunti esso è considerato uno dei principali mezzi per la creazione di consenso. Il principale obiettivo di tutti gli appartenenti alle associazioni è quello di raggiungere i risultati di utilità sociale, senza dimenticare di gestire, valutare e misurare le azioni mosse, anche per il rispetto degli impegni assunti.

«L'assenza del proprietario e la non finanziarietà dell'obiettivo principale, sono il contesto che caratterizza la redazione del bilancio sociale delle associazioni non profit»¹⁰⁶.

Istituzionalmente l'associazione si costituisce con l'atto costitutivo, e con lo statuto in cui sono codificati i fini generali da perseguire e inoltre vengono identificate le attività e gli obiettivi specifici. Alle attività seguono una serie di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

I risultati di utilità sociale come richiesti da statuto, derivano dal prodotto delle azioni mosse.

La descrizione dei risultati per ogni azione mossa, dovrà contenere i principali dati economici «Come risultati dalla contabilità ma espressi in un ottica di perseguimento di obiettivo e, quindi comparati con quelli di una serie di esercizi precedenti e con le programmazioni

¹⁰⁶ G. Felici (a cura di), *Premesse ed evoluzione del Bilancio Etico-Sociale*, FrancoAngeli Quaderni SL, 2014, p. 111.

future »¹⁰⁷, l'esposizione delle azioni svolte e se sono presenti l'inserimento dei giudizi mossi sulle attività svolte.

«Il confronto tra obiettivi e risultati ottenuti nei vari anni (e pianificazione per quelli Futuri) è sicuramente uno dei principali strumenti di misurazione del successo nel perseguimento dei propri obiettivi statuari »¹⁰⁸.

Nel corso degli anni, aumentano sempre di più le responsabilità per le organizzazioni, inerenti alla trasparenza e all'onesta gestionale, si assiste al riconoscimento pubblico delle mansioni esercitate dagli enti non profit e all'interesse sociale che quest'ultimi hanno rivelato, cercando inoltre di dimostrare attraverso i Bilanci Sociali l'efficacia e l'efficienza delle risorse e la loro capacità di attuare la missione o le missioni come prefissate da statuto. Il principale obiettivo mosso dalle organizzazioni è quello di informare i sostenitori, vale a dire i volontari, i donatori e i destinatari dei servizi, dei risultati effettivamente conseguiti, indicando inoltre la quantità e la provenienza delle risorse stanziare e come quest'ultime vengono spese. Tutto ciò permette di garantire maggiore fiducia alle relazioni instaurate nel corso degli anni, in virtù dell'"accountability", permettendo di rendere conto agli stakeholders interessati, il modo in cui si sono realizzate le responsabilità nei loro confronti, concentrando tutto sui risultati effettivamente conseguiti.

¹⁰⁷ Ivi, p. 117.

¹⁰⁸ Ivi, p.117.

Così come il bilancio di esercizio e quello di missione anche il bilancio sociale ha l'intento di accountability verso gli interessati.

«Tali strumenti, oltre a garantire un corretto adempimento dei doveri di “resa di conto” e favorire il dialogo con gli stakeholder, promuovono la riflessività interna (“il rendersi conto”) e possono costruire un potente supporto nella gestione dell'organizzazione, nella programmazione e progettazione, nel perseguimento della qualità dei processi e degli esiti, nella rivisitazione dei compiti e delle responsabilità, nella valorizzazione delle risorse umane, nella valutazione e nel controllo di gestione»¹⁰⁹.

Di fondamentale importanza oltre al bilancio di esercizio, anche il bilancio di missione in quanto «Per un organizzazione non profit [...], il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale, non costituisce l'obiettivo di legittimazione giuridica, ma è solo uno strumento per garantire il perseguimento, in condizioni di autonomia, della missione: la rendicontazione per fini di *accountability* sulla missione istituzionale deve quindi ricorrere anche ad altro, cioè al bilancio di missione»¹¹⁰.

¹⁰⁹ CSV net al servizio del volontariato, *Linee guida per la Redazione del Bilancio di Missione e del Bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato*(prima edizione giugno 2009), gruppo tecnico di lavoro diretto dal prof. G. Rusconi e costituito da S. Signori, G. Stiz, e G. Marangoni, in <https://www.csvnet.it/component/phocadownload/category/53-documenti-di-csvnet>, p.5. 03/03/2020

¹¹⁰ CSV net al servizio del volontariato, *Linee guida per la Redazione del Bilancio di Missione e del Bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato*(prima edizione giugno 2009), gruppo tecnico di lavoro diretto dal prof. G. Rusconi e costituito da S. Signori, G. Stiz, e G. Marangoni, in

Le responsabilità, gli impegni i comportamenti e i risultati delle azioni mosse come si è detto, vengono rendicontate dal bilancio sociale, ma i dati e le informazioni utili al rendiconto sono date dal bilancio di missione.

Il “GBS” ovvero il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale nel suo documento di ricerca n° 10 “*La rendicontazione sociale per le aziende non profit*” afferma che «Mancando il principale indicatore della performance di impresa, cioè il reddito, i risultati economici e sociali delle attività non profit dovrebbero essere descritti e valutati con un intero sistema di indicatori, costruito in modo specifico per tipo di attività e di ente. Da quanto detto appare evidente l’importanza della relazione di missione, che secondo il gruppo di ricerca, è deputata a assumere la forma di un bilancio sociale»¹¹¹ .

Il bilancio di missione costituisce la rendicontazione in merito al perseguimento della missione istituzionale, quindi il soddisfacimento dei fini statutari. Esso deve comunque rispettare dei principi di rendicontazione che ne garantiscono l’attendibilità e la trasparenza. Da ciò emerge che vi è distinzione tra il bilancio sociale e il bilancio di missione, anche se entrambi sono documenti consuntivi.

<https://www.csvnet.it/component/phocadownload/category/53-documenti-di-csvnet>, p. 14. 03/03/2020

¹¹¹ Associazione Nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale “*documento di ricerca N ° 10 La rendicontazione sociale per le aziende non profit*” in: <http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2016/07/10.LA-RENDICONTAZIONE-SOCIALE-PER-LE-AZIENDE-NON-PROFIT-2.pdf>, p.24. 03/03/2020

3.4. Analisi del caso: l'associazione LiberaMente.

L'associazione di volontariato Penitenziario "LiberaMente", si è costituita nel giugno 2004 a Cosenza, opera nel campo penitenziario, nelle mura carcerarie, al fine di migliorare sempre di più le condizioni dei detenuti e favorire il loro reinserimento nella società. Si occupa insieme ai suoi volontari nella Casa Circondariale di Cosenza, di assistenza ai reclusi in coerenza con il percorso trattamentale dell'istituto carcerario.

L'associazione non riconosciuta, non ha fini di lucro, persegue le finalità di solidarietà sociale e si ispira ai principi generali del volontariato, coopera con altre associazioni provinciali e regionali che si occupano di assistenza nelle carceri e con quelle che si occupano di prevenzione e di sensibilizzazione sociale sulle tematiche penitenziarie.

I soci fondatori, come si evince nella storia documentata nei Bilanci Sociali, hanno scelto il nome "LiberaMente" con la M maiuscola «Per sottolineare come l'avverbio *liberamente* potesse accostarsi al sostantivo *mente* che rappresenta la razionalità: il nome quindi riporta ad una libera scelta verso un percorso di riabilitazione», il logo scelto è l'aquilone « Che spesso si accosta a spazi aperti e voli in libertà; sembra una contraddizione in termini, ma si tratta dell'auspicio più grande da rivolgere ad un detenuto ».

È iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Calabria, ed è aderente al **SEAC** "Coordinamento Enti e associazioni di Volontariato

Penitenziario” e al **CRVG** “Conferenza Regionale Volontariato Giustizia”.

Il SEAC è un associazione che opera su tutto il territorio Nazionale, ma da Statuto è prevista anche un organizzazione a livello regionale e locale con le stesse finalità (di solidarietà sociale e della crescita umana e cristiana) e scopi di quella nazionale. Diverse sono le attività prefissate al fine di perseguire lo scopo dell’associazione ovvero l’assistenza sociale e la tutela dei diritti civili a favore degli ex detenuti e detenuti; permettendo così anche percorsi di reinserimento sociale¹¹².

La CRVG è nata allo scopo di rappresentare enti, associazioni e gruppi impegnati in esperienze di volontariato nell’ambito della giustizia, all’interno e all’esterno degli Istituti Penitenziari per affrontare tematiche relative alla realtà della reclusione e dell’esclusione sociale¹¹³.

L’associazione LiberaMente fino al 2 agosto 2017 era un’associazione di volontariato ex 266/91, dal 3 agosto 2017 è diventata un Ente del Terzo settore iscritto nella sezione organizzazioni di volontariato. Il Codice del Terzo settore apporta modifiche alle norme statutarie degli enti obbligandoli entro il 31 ottobre 2020 a seguito delle misure di contenimento (COVID-19) in vigore, a modificare il loro statuto e

¹¹² SEAC-Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario in: https://www.volontariatoseac.it/?page_id=5236. 09/09/2020

¹¹³ Conferenza Regionale Volontariato Giustizia in: <http://www.volontariatogiustizia.it/chisiamo.asp>. 09/09/2020

aggiornarlo alla riforma, inoltre prescrive l'obbligo di iscrizione al RUNTS per tutti gli enti qualificanti nel loro statuto come "ETS".

L'associazione LiberaMente iscritta nel registro, trasmigrerà automaticamente nel RUNTS.

Il 20 Settembre 2020, si è tenuta l'assemblea dell'associazione LiberaMente, in cui è stato approvato il nuovo statuto, come emerge anche dal sito della medesima «L'associazione entra a pieno titolo nell'ambito della Riforma del Terzo Settore con la nuova denominazione "*LiberaMente-Odv*"» e nella stessa giornata è avvenuto il rinnovo delle cariche¹¹⁴.

L'art.32 del Codice, introduce delle novità ovvero prevede un numero minimo di 7 volontari, mentre prima non era stabilito un numero minimo per l'istituzione di un organizzazione di volontariato; nell'Associazione i soci volontari presenti che operano sono alla lunga maggiori a quanto stabilito dalla norma.

Il cittadino contribuente può sostenere l'associazione, nei progetti di risocializzazione, firmando sul modulo della dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato al 5xmille, firmando accanto al riquadro "Sostegno volontariato e no profit" e inserendo il codice fiscale dell'associazione LiberaMente.

La medesima Associazione dispone di un proprio sito "<http://www.liberamentecs.org/>" in cui emerge chiaramente la storia

¹¹⁴ LiberaMente, Associazione di volontariato penitenziario, in : <http://www.liberamentecs.org/category/notizie/>. 21/10/2020

di LiberaMente, le diverse attività, i progetti e le notizie che la riguardano.

Le finalità in conformità con quanto previsto nello Statuto sono:

- Agire in favore dei detenuti, di coloro che sono ammessi a misure alternative e degli ex detenuti, prestare loro assistenza morale e materiale allo scopo di facilitare il loro inserimento sociale e lavorativo;
- Sostenere le famiglie dei detenuti operando un'assistenza morale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, la relazione con il detenuto; promuovere e verificare che le famiglie usufruiranno di tutte quelle forme di assistenza previste dalle pubbliche istituzioni;
- Costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione e i problemi che questa crea al detenuto e a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie;
- Partecipare a congressi, incontri, in generale, nei quali si dibattono i problemi inerenti alla tematica carceraria;
- Promuovere incontri di aggiornamento e di informazione, aperti anche ai soci.

3.5. I Bilanci Sociali dell'associazione LiberaMente

L'obiettivo principale nella redazione del bilancio è quello di rendere conto della qualità e quantità dei servizi prodotti ovvero degli output, ma soprattutto gli effetti che questi hanno generato nel corso degli anni. Tutto ciò pertanto, permette di esprimere chiaramente e

soprattutto trasparentemente una valutazione sull'efficacia dell'associazione.

L'associazione LiberaMente, secondo la normativa vigente non è tenuta a redigere il Bilancio sociale, in quanto essa non supera un 1.000.000 euro con ricavi,rendite o proventi, ma ha adoperato tale strumento, che rende visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo. Mentre gli enti obbligati nella redazione del bilancio sociale, secondo le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali devono depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il 30 Giugno di ogni anno in riferimento all'esercizio precedente e inoltre devono provvedere alla pubblicazione del documento sul proprio sito Internet e se ne sono sprovvisti su quello della rete associativa cui aderiscono, gli enti che lo redigono volontariamente come si evince dalle medesime linee guida, ne devono assicurare la diffusione e l'accessibilità mediante i propri canali digitali di comunicazione o delle reti associative, creando sul sito una pagina o sezione dedicata ad esso¹¹⁵. Quale documento pubblico per natura deve permettere a tutti gli stakeholders interessati di rinvenire tutte le informazioni dell'ente che lo ha documentato.

¹¹⁵ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Decreto 4 luglio 2019, adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore*, in: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf>.. 03/03/2020

Nei Bilanci Sociali redatti dall'Associazione in riferimento rimane invariata "l'identità", ovvero i tratti distintivi che nel corso degli anni la caratterizzano: chi è; il contesto di riferimento in cui opera; la storia; la missione; gli stakeholder e l'organizzazione.

Tale documento, voluto dalla suddetta Associazione per mostrare le attività svolte e per poter avviare una rendicontazione sociale da riproporre ogni anno, si apre con una presentazione sintetica dell'associazione firmata dal presidente, Francesco Cosentini, in cui emergono i fini, le attività e i valori, ovvero la *missione* istituzionale la quale è dichiarata in modo esplicito nello statuto dell'associazione.

Si evince un cambiamento nella struttura del Bilancio Sociale presentato nel 2013 e in quello del 2016 (quale ultimo Bilancio Sociale presentato), entrambi sono suddivisi in capitoli: nel primo capitolo emerge l'identità dell'associazione; nel secondo capitolo le attività svolte; nel terzo capitolo i dati economici ovvero le entrate e le uscite. Si evince una novità nel bilancio presentato il 2016 ovvero l'impegno mosso per il futuro dall'associazione e il prospetto per la donazione del 5X MILLE alla suddetta associazione.

La suddetta associazione opera, quale *contesto di riferimento*, nella Casa Circondariale S. Cosmai di Cosenza avendo come interlocutori il Direttore, gli educatori e gli operatori volontari della stessa. Alla data di costituzione dell'Associazione il volontariato penitenziario era svolto esclusivamente in modo non organizzato mentre attualmente è una realtà affermata. Prevalentemente le attività svolte mirano al sostegno morale, psicologico e all'ascolto attivo dei soggetti detenuti,

ad esse si aggiunge nei casi in cui i soggetti ne sono privi l'assistenza materiale con il conferimento di indumenti. L'Associazione sostiene anche le famiglie come si evince dal bilancio « Anche il lavoro sulle famiglie è orientato a sostenerle al fine di mantenere vivi i legami con il membro detenuto, ed è teso a promuovere il rientro nella cellula primaria della vita del detenuto»¹¹⁶.

I volontari che operano hanno mosso dal primo momento azioni di sensibilizzazione alla tematiche inerenti alla detenzione e dalla *storia* documentata si evincono le diverse tappe fondamentali che permettono di comprendere al meglio il percorso di vita dell'associazione. Diverse sono state le attività svolte e i corsi di formazione realizzati negli anni precedenti la pubblicazione dei bilanci (2013 e 2016) come lo spettacolo “Un giorno insieme” pianificato dall'Amministrazione penitenziaria che ha visto la partecipazione dei familiari al recital dei detenuti o il “Corso di primo soccorso” per i detenuti che hanno avuto l'opportunità di apprendere le tecniche di primo soccorso, partecipando a lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; l'attività “Colazione con papà”, consiste nell'accoglienza all'esterno del carcere con merenda durante i colloqui dei figli dei detenuti che andavano a trovare il genitore presente nell'Istituto, tale attività permette di mantenere la relazione familiare in un ambiente adeguato all'accoglienza dei bambini in equilibrio alle

¹¹⁶ CSV Cosenza, Associazione di Volontariato Penitenziario LiberaMente Bilancio sociale 2013,in https://www.csvcosenza.it/images/stories/Documenti/opuscoli/Bilancio_sociale_2013_LiberaMente.pdf . 03/03/2020

esigenze di sicurezza; la “Befana” per i figli dei detenuti, con l’acquisto dei giocattoli dai distribuire a essi per le festività, occasione in cui i detenuti avvertono maggiormente la tristezza e la solitudine; e la “distribuzione di alimenti” con il sostegno del Banco alimentare della Calabria da destinare alle famiglie dei detenuti o ex detenuti.

Nel 2009 si dà vita ad un progetto sociale “Ricomincio da qui” realizzato con i fondi del protocollo d’intesa tra le Fondazioni bancarie e il Volontariato, che offriva sostegno attraverso punti di ascolto e di incontro ai familiari dei detenuti della Casa Circondariale Sergio Cosmai di Cosenza. Lo scopo del progetto realizzato in collaborazione con il Centro Socio Culturale Vittorio Bachelet, la Fondazione Roberta Lanzino, la Provincia di Cosenza, la Cooperativa Sociale Promidea e il Patronato ACLI, è stato quello di contrastare la dispersione scolastica attraverso attività ludiche e di doposcuola, indirizzare i familiari dei detenuti verso il mondo del lavoro, fornire ai familiari anche un sostegno psicologico e materiale offrendo loro i beni di prima necessità ma anche un supporto giuridico-legale, amministrativo, fiscale, lavorativo e previdenziale. Inoltre da tale esperienza si dà vita allo “ Sportello Segretariato Sociale” che ha continuato ad esistere anche dopo la conclusione di tale progetto.

Di particolare importanza sono anche i corsi di formazione per i volontari già presenti e per quelli da acquisire in modo da permettere loro di conoscere la realtà del volontariato penitenziario. Tali corsi si evincono dal percorso storico: “Essere volontario dentro e fuori il carcere” corso sostenuto dal CSV Cosenza in collaborazione con la Libera Università di Anghiari e l’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna

di Cosenza che ha permesso ai volontari di far fronte alle problematiche legate alla detenzione ovvero la normativa, la realtà carceraria e le figure coinvolte, l'esecuzione penale esterna, le esperienze di Sportello Giustizia, le tecniche di colloqui e comunicazione, il racconto di sé e l'affettività; la formazione dei volontari sulla "Gestione dello Sportello Giustizia" a cura dell'U.E.P.E. Cosenza; " Il Corso di formazione per volontari penitenziari" realizzato a Paola in collaborazione con il Centro socio culturale Pier Giorgio Frassati di Paola, il SEAC Calabria – Coordinamento Enti e Associazioni Volontariato Penitenziario e la Casa Circondariale di Paola, con il sostegno di CSV- Centro Servizi per il Volontariato di Cosenza, che ha permesso di apprendere le nozioni di sicurezza degli Istituti Penitenziari e l'ordinamento, la percezione del carcere, della detenzione, della pena all'interno e all'esterno, le misure alternative, i rapporti familiari e sociali, la condivisione di esperienze vissute e l'importanza della rete tra associazioni; "Volontariato e carceri" corso sul tema del sovraffollamento realizzato congiuntamente dai CSV calabresi in cui hanno partecipato i volontari dell'Associazione.

Dalla storia enunciata nel Bilancio Sociale 2016 si evince "Il Corso di base per volontari penitenziari" realizzato dalla suddetta Associazione e svolto dal mese di ottobre a dicembre del 2014. Hanno collaborato alla realizzazione del corso: il SEAC Calabria, la Diocesi di Rossano, il Comune di Rossano, l'Istituto Penitenziario di Rossano e con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cosenza in cui hanno partecipato i volontari dell'associazione LiberaMente e degli aspiranti volontari che successivamente hanno

costituito l'associazione Quercia di Mamre operante nel carcere di Rossano. Lo scopo del corso è stato quello di dare una visione completa dell'ordinamento penitenziario, delle pene alternative, delle competenze del magistrato e del tribunale di sorveglianza e dell'importanza del volontariato penitenziario.

Nello stesso anno l'Associazione ha partecipato al convegno "Il ruolo dell'Università nel processo di rieducazione delle persone detenute organizzato dal CUG ovvero dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università della Calabria in cui un socio dell'Associazione ha presentato una relazione su " L'istruzione universitaria nella casa di reclusione di Rossano".

Gli *stakeholder* dell'associazione LiberaMente sono:

- I *Destinatari*: le persone coinvolte in percorsi di detenzione o di giustizia ripartiva, i detenuti, gli ex detenuti e le loro famiglie, il territorio;
- *L'Amministrazione Penitenziaria*: Direzione Casa Circondariale Cosmai, altre direzioni provinciali e regionali quali l' UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e il PRAP (Provveditorato regionale Amministrazione Penitenziaria);
- Gli *Enti* e le *Istituzioni*: Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, di Castrovillari, di Rossano, di Paola, il CSV Cosenza e il Centro per l'Impiego;
- I *Partner*: ADA provinciale Cosenza, Centro socio culturale P. Frassati di Paola, Centro socio culturale Bachelet di Cosenza, Promidea, ACLI provinciale Cosenza, SEAC (Coordinamento enti e

associazioni di volontariato penitenziario), CRVG (Conferenza Regionale Volontariato Giustizia) e altre Associazioni in provincia ed in regione.

L' *organizzazione* dell'associazione permette di avere maggiori informazioni in merito alle persone che vi operano. Il presidente della suddetta Associazione, come si è detto precedentemente, è Francesco Cosentini mentre il Consiglio Direttivo che si riunisce mediamente una volta al mese per discutere dell'andamento delle attività dell'Associazione è composto da: Giada de Bonis con la mansione di Vicepresidente, Eleonora Greco con la mansione di segretaria, Caterina Luci e Italo Caruso con la mansione di consiglieri. I volontari come documentati nel Bilancio Sociale 2016 sono di età compresa tra i 22 e i 65 anni, il numero tende nel corso degli anni ad essere costante e inoltre il corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia presso il dipartimento di Scienze Politiche dell'Università della Calabria fa accostare diversi giovani all'associazione. I volontari sono impegnati in carcere mediamente per 10 ore ogni settimana, e durante tutto l'anno seguono corsi e seminari di aggiornamento. Altresì va ricordato che i volontari di LiberaMente sono autorizzati dal Magistrato di Sorveglianza a svolgere le attività all' interno della Casa Circondariale di Cosenza.

3. 6. Le attività svolte nell'anno 2013 e nel 2016

Si evince dalla documentazione dei bilanci sociali presentati un incremento delle attività svolte dai volontari dell'Associazione LiberaMente nell'anno 2016 rispetto al 2013.

Le attività prevedono il coinvolgimento in prevalenza dei detenuti e in riferimento *all'anno 2013* sono state:

- “La Befana” la distribuzione di XX giocattoli ai figli dei detenuti nella giornata della Befana. Per il 2013 sono stati acquisiti e in parte donati da singoli donatori o di aziende;
- “Il Cineforum” che consiste nella proiezione di un film nella Sala Teatro in cui assistono oltre ai detenuti anche gli stessi volontari con allo scopo di esaminare i temi trattati nel film e allo stesso modo riflettere sulle tematiche oggetto di riflessione. Sono stati proiettati nell'anno di riferimento 40 film, ma può succedere che lo stesso film è proiettato più volte in modo da consentire la partecipazione dei detenuti delle diverse aree trattamentali, ovvero sia ai detenuti di Alta Sicurezza che quelli di Media Sicurezza. Va inoltre ricordato che la tematica e la trama del film viene comunicata precedentemente all'Amministrazione penitenziaria;
- “Colloqui individuali” in cui i detenuti chiedono all'amministrazione di avere colloqui con i volontari della suddetta Associazione;
- “Incontri con l'Amministrazione” in cui l'Associazione incontra l'Amministrazione e gli Educatori allo scopo di avere un confronto costruttivo sulle attività da svolgere in coerenza alla finalità

rieducativa della pena. Questi incontri si tengono anche in occasione dell'inserimento di nuovi volontari per una conoscenza reciproca e costruttiva;

- “Lo sportello Segretariato Sociale” ha lo scopo di rispondere ai bisogni dei detenuti. Tale attività è continuata per tutto il 2013 mediante un operatore che all'interno dell'Istituto prendeva in carica le pratiche per l'ottenimento di benefici previsti della legge per i detenuti lavoratori. Inoltre sono state fornite informazioni inerenti le prestazioni previdenziali, il sostegno nella compilazione della modulistica e la presentazione delle domande allo sportello INPS;
- Il servizio prestato “Biblioteca” in cui i volontari rendono possibile il prestito dei libri in quanto l'Associazione «Ritiene che la lettura sia uno strumento molto importante nell'ambito della funzione rieducativa del carcere; pur con molte difficoltà, non essendoci un catalogo completo dei libri»¹¹⁷, in riferimento al 2013 vengono registrati 40 accessi e 78 prestiti libri.

Inoltre i volontari hanno partecipato a convegni e corsi di formazione per essere sempre aggiornati sui temi inerenti al carcere e su quelli attinenti la gestione dell'Associazione, si ricorda, ad esempio, durante il 2013 la partecipazione al corso “ Progettazione europea e WEB 2.0 e Social Network” tenuti dal CSV Cosenza, il seminario formativo “Il ruolo del volontariato penitenziario in Calabria” organizzato dal

¹¹⁷ CSV Cosenza, Associazione di Volontariato Penitenziario LiberaMente Bilancio sociale 2013, in https://www.csvcosenza.it/images/stories/Documenti/opuscoli/Bilancio_sociale_2013_LiberaMente.pdf . 03/03/2020

Coordinamento dei CSV della Calabria (Lamezia Terme), al 46° convegno nazionale del SEAC “I costi del carcere”(Roma) e a diverse riunioni con altre associazioni di volontariato penitenziario sia a livello provinciale che regionale.

Indicando un quadro riassuntivo in riferimento alle attività svolte nel 2013 si evincono: 40 film proiettati, 78 prestiti libri, 50 prestazioni previdenziali, 200 ore complessive di volontariato e 90 ore di formazione dei volontari.

Come si è già detto lo scopo dell’Associazione è quello di elaborare e proporre progetti con finalità rieducativa permettendo al detenuto un reinserimento sociale e lavorativo.

Nel 2016 oltre alle azioni svolte con regolarità dai volontari quali il “Cineforum” in cui nel corso del medesimo anno, 39 sono state le proiezioni con una media di 30 detenuti partecipanti; i “Colloqui individuali” in cui mediamente si sono svolti 30 colloqui a settimana sempre in riferimento all’anno 2016, gli “Incontri con l’Amministrazione” e lo “Sportello Segretariato sociale”, si dà vita ad un nuovo progetto che prende il nome di “Liberi di Leggere”.

Poiché la medesima Associazione «Crede fermamente che la lettura e la scrittura possano essere uno strumento per superare il senso di isolamento e di solitudine dei detenuti e, allo stesso tempo, possano essere strumento per stimolare la riflessione ed il cambiamento» per questo motivo dà vita a tale progetto incentrato sulla lettura e sulla scrittura. Il progetto è stato presentato insieme ai partner Centro socio Culturale Piergiorgio Frassati di Paola, MorEqual di Cosenza e con la

collaborazione della libreria Ubik di Cosenza, la giornalista Rosalba Baldino, l'Amministrazione Penitenziaria di Cosenza e di Paola, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del bando Direttiva 266/annualità 2014. Il progetto è stato approvato nel luglio 2015 e le attività sono iniziate nel 2016.

Esso prevedeva: la messa in funzione della biblioteca presente nella casa circondariale Cosmai, accrescendola sia dal punto di vista dell'arredamento che dal punto di vista dei volumi e rendendola più fruibile, rendendola un luogo anche di lettura e di studio.

Nel periodo natalizio 2016 fu lanciata la proposta del "Libro sospeso" in cui i cittadini grazie alla disponibilità di alcune librerie cosentine quali Libreria Ubik, Libreria Mondadori e Bookshop Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza, Mondodidattica di Rende, hanno scelto e donato un volume alla biblioteca penitenziaria, avvicinandoli così alla realtà del carcere. Il progetto prevedeva anche un laboratorio di scrittura creativa nell'autunno 2016 in cui ha visto la partecipazione di 20 detenuti di diverse nazionalità nell'Istituto di Paola e un corso di catalogazione per i volontari.

Nello medesimo anno precisamente nel mese di aprile fu firmato un protocollo d'intesa tra il Direttore della Casa Circondariale di Cosenza il Dottor Benevento, il Presidente dell'associazione LiberaMente Cosentini e il Presidente della Onlus della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa don Franco Bonofiglio in cui ha devoluto i fondi del 5xmille al potenziamento della biblioteca ma anche all'inizio di attività teatrali e sportive all'interno del Carcere.

Nel 2014 si dà vita ad un nuovo progetto, “ La musica per un nuovo inizio”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per il Volontariato anno 2013, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Penitenziario Sergio Cosmai e l’associazione Liberamente in partenariato con Promidea , prevedeva la realizzazione di un laboratorio musicale e di tirocini lavorativi per i detenuti. Sono 15 i detenuti che si sono avvicinati alla musica partecipando al laboratorio musicale diretto dai componenti del gruppo musicale VillaZuk e con il supporto dei volontari delle associazioni LiberaMente e Promidea. Come si evince dalle parole dell’Associazione LiberaMente «La musica è diventata strumento di risocializzazione per i 12 detenuti che hanno completato il percorso (mentre alcuni nel frattempo avevano lasciato la Casa circondariale) e con il saggio hanno dimostrato quanto sia importante avere spazi in cui sia possibile imparare cose nuove e sia possibile confrontarsi e raccontarsi. Non si è trattato solo di imparare nozioni musicali, ma si è trattato di un vero e proprio laboratorio che ha interessato anche le capacità di costruire qualcosa insieme: i brani proposti non sono stati frutto di una mera esecuzione, ma hanno richiesto coordinamento, fiducia e nell’altro e condivisione». Il progetto si conclude nell’aprile 2016.

Un altro progetto è stata “L’attività teatrale” in collaborazione con il regista Mario Lino Stancati, supportato dalle volontarie dell’Associazione e con l’Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale di Cosenza. Al progetto teatro hanno partecipato una decina di detenuti dell’Alta Sicurezza, mettendo in scena, in occasione

della Giornata Nazionale teatro carceri, l'opera dello stesso regista dal titolo " Oi cumu mi para Totonno". Dall'Associazione « Il teatro in carcere è visto come un concreto strumento di risocializzazione e crescita per i detenuti, può essere definito come un'esperienza formativa poiché i detenuti mettendosi in gioco, creano relazioni intersoggettive donando se stessi».

Per quanto concerne la formazione dei volontari, alcuni di essi insieme al Presidente hanno partecipato al " 49° Convegno Nazionale SEAC 2-3 dicembre 2016 Carcere di Regina Coeli, Casa delle Donne – Roma. Minori autori di reato e altre vulnerabilità dietro le sbarre"; al "FQTS 2020" ovvero la prosecuzione ed evoluzione del progetto Formazione Quadri Terzo Settore, un percorso di formazione per i responsabili del terzo settore meridionale, ha una durata triennale rispetto alle precedenti edizioni che erano annuali. Promosso dal: Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta del Volontariato presso il Forum, Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e reti di volontariato (ConVol), Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet) e sostenuto dalla Fondazione "CON IL SUD" avviato nel 2008. Hanno partecipato a questo corso di formazione, partecipata e online, due volontarie dell'associazione Liberamente.

Nel 2014 con la collaborazione di Liberamente, del Rotary Club Cosenza Nord e dall'Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale di Cosenza è stata allestita un aula di informatica con i computer ricevuti dalla Direzione provinciale del Lavoro di Cosenza, e i detenuti hanno realizzato l'impianto elettrico. In autunno

l'Associazione ha realizzato due corsi di "Informatica di base" uno per i detenuti dell'Alta Sicurezza e l'altro per i detenuti della Media Sicurezza. Il corso è durato 20 ore suddiviso in 10 incontri e hanno partecipato 20 detenuti di cui alcuni di essi non avevano mai utilizzato un computer. Il tutor del corso è stato il docente Andrea Lampasi ed è stato coadiuvato dai volontari presenti.

Inoltre per far fronte ai bisogni sono stati distribuiti alimenti, con il sostegno del "Banco alimentare della Calabria" alle famiglie di detenuti ed ex detenuti.

3.7 I dati economici relativi al bilancio sociale presentato nel 2013 e nel 2016

Dai dati economici presentati nel terzo capitolo del Bilancio Sociale 2013, si evincono le principali entrate ed uscite dell'Associazione Liberamente. Inoltre l'Associazione specifica che nel bilancio (entrate) non è presente la voce relativa alle quote associative poiché quest'ultima ha fatto la scelta di non chiedere la quota di adesione ai propri soci.

Banca anni precedenti	4.825,48
-----------------------	----------

ENTRATE	2013
Beneficio 5xmille annualità 2011	4.117,43

Entrate vario titolo	186,46
TOTALE	9.129,37

Per quanto concerne le uscite 2013, la spesa più rilevante che si evince è stata quella per l'acquisto dei giocattoli da destinare ai figli dei detenuti nel giorno dell'Epifania.

USCITE	2013
Partecipazione convegno SEAC	559,51
Partecipazione direttivo SEAC	98,00
Spese Gestione sito	48,39
Spese Telefoniche	263,75
Assicurazione Volontari	75,01
Spese partecipazione eventi	279,50
Contributo volontario Banco Alimentare	220,00
Spese per Epifania	756,25
Noleggio e o acquisto DVD	29,59
Contributo per utilizzo sede Bachelet anno 2012	500,00

Spese per attrezzature	131,16
Spese tenuta conto	159,80
TOTALE	3.120,96

I dati economici presentati nel Bilancio sociale 2016 indicano la disponibilità finanziaria all'1/1/2016 pari a € 11.958.

ENTRATE	2016
5xmille 2013-2014	1.705
Direttiva 266 annualità 2014 – Liberi di leggere	21.600
Protocollo Onlus Parrocchia Santa Maria della Chiesa	17.302
Altre entrate	1.022
TOTALE	53.227

La voce “Altre entrate” è data dalla somma di: Rimborsi telefonici, competenze bancarie e contributi da soci; la voce “Direttiva 266 annualità 2014 – Liberi di leggere” consiste nell’anticipo versato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il suddetto progetto *Liberi di leggere*; la voce “Protocollo Onlus Parrocchia Santa Maria della Chiesa” consiste nella donazione della suddetta Parrocchia per la realizzazione di specifiche attività come indicate da protocollo

USCITE	2016
Adesione SEAC e CSV Cosenza	70,00
Partecipazione a formazione, convegni e consiglio nazionale SEAC	1.241,00
Spese telefoniche	282,00
Abbonamenti	51,00
Spese per Banco alimentare	290,00
Assicurazione volontari	75,00
Spese bancarie	59,00
Direttiva 266 annualità 2013 - La musica per un nuovo inizio	7.716,00
Direttiva 266 annualità 2014 - Liberi di leggere	6.800,00
Spese ristrutturazione biblioteca (da Protocollo Parrocchia Santa Maria della Chiesa)	817,00
Varie	985,00

TOTALE	18.386,00
---------------	------------------

La voce “Partecipazione a formazione, convegni e consiglio nazionale SEAC” comprende: le quote di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio dei volontari; la voce “Direttiva 266 annualità 2013 - La musica per un nuovo inizio” è inerente alla chiusura del medesimo progetto *La musica per un nuovo inizio*; mentre la voce “Direttiva 266 annualità 2014 - Liberi di leggere” è inerente all’avvio del medesimo progetto *Liberi di Leggere* inoltre relativamente a questo progetto le uscite inerenti ai lavori di ristrutturazione della biblioteca non erano previste nel progetto finanziato dal Ministero ma sono state realizzate grazie al protocollo con la Parrocchia Santa Maria della Chiesa.

Dai Bilanci Sociali presentati nel 2013 e nel 2016 si evince un incremento delle *entrate* pari a 53.227 € nell’anno 2016, rispetto ai 5.011,89 € entrati nel 2013.

Per quando riguarda le *uscite* sono state maggiori nel 2016 ovvero 18.386,00 € rispetto ai 3.120 € spesi per il 2013.¹¹⁸

¹¹⁸ CSV Cosenza, Associazione di Volontariato Penitenziario LiberaMente Bilancio sociale 2013,in https://www.csvcosenza.it/images/stories/Documenti/opuscoli/Bilancio_sociale_2013_LiberaMente.pdf . 03/03/2020

3.8. Osservazioni e conclusioni sul caso oggetto di studio

Il Bilancio Sociale come indicato dalla riforma è un documento d'interesse generale e quindi nel corso degli anni deve permettere di valutare se è avvenuto un cambiamento nell'Associazione. Il concetto principale è quello basato sull'entità delle attività svolte e se quest'ultime hanno "migliorato" o "raggiunto" gli obiettivi prefissati.

CSV Cosenza ha cercato nel corso degli anni di far capire agli enti non profit la valutazione di impatto ovvero il cambiamento prodotto e l'importanza della rendicontazione sociale.

Per valutare un cambiamento all'interno di un ente non profit, serve un percorso di anni, e nel corso degli anni, parlando di impatto sociale, vi è stato un passaggio culturale non più basato sulla sola rendicontazione "economica" ma anche su una rendicontazione sociale che mostra le attività realizzate.

Dai risultati finali del progetto "Ricominco da qui", promosso dalla medesima Associazione, evinco che essa ha perseguito, nel corso degli anni l'obiettivo prefissato ovvero quello di sostenere e supportare i detenuti nell'Istituto Penitenziario Sergio Cosmai di Cosenza e le rispettive famiglie, predisponendo diverse attività quali:

- *L'orientamento al lavoro*, 82 furono i colloqui complessivi, di cui 44 beneficiari. Dai 44, 22 sono furono avviati a colloqui lavorativi con imprese sul territorio. Diversi furono i servizi offerti quali la creazione di C.V, la ricerca di corsi e opportunità lavorative, la consulenza sull'auto impiego e sulle forme contrattuali. L'attività a sportello fu prestata per due volte a settimana;

- *L'orientamento sulle opportunità formative*, 26 furono i beneficiari. Esso prevedeva di contrastare la dispersione scolastica attraverso la ricerca e l'individuazione di opportunità formative. L'attività fu prestata a sportello tre volte a settimana;
- *La consulenza e il supporto nel disbrigo di pratiche*, offrendo supporto nella richiesta di sussidi economici e nel disbrigo di pratiche. 89 furono i beneficiari, e l'attività fu prestata due volte a settimana presso la sede dell'Acli e una volta settimana nell'Istituto Penitenziario di Cosenza presso uno spazio adibito per quello scopo;
- *Doposcuola e attività ludico-ricreative*, offrendo loro anche sostegno e recupero scolastico, così da prevenire l'abbandono scolastico e l'insorgenza di fenomeni devianti giovanili. 15 furono i beneficiari e l'attività fu prestata per tre volte a settimana presso la sede del Centro Socio Culturale "Vittorio Bachelet";
- *La distribuzione di beni di prima necessità*, diminuendo così l'insorgenza di disagi. 50 furono i beneficiari, il servizio fu erogato una volta al mese presso la sede del Centro Socio Culturale "Vittorio Bachelet";
- *Il supporto psicologico* offrendo consulenze che permettevano di aumentare l'autostima e diminuire il senso di abbandono e di solitudine dei familiari dei detenuti. 3 furono i beneficiari e il servizio fu erogato a richiesta;
- *La promozione, diffusione e monitoraggio dell'intervento* allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, la società civile e le

istituzioni sulle realtà detentiva e sui problemi che insorgono al detenuto e alle rispettive famiglie.

Il progetto “Liberi di leggere” ha raggiunto risultati già nella prima fase, attraverso la donazione di libri da parte di associazioni e privati e con l’assegnazione del Premio Speciale nell’ambito del Premio Proviero 2016, organizzato dal Comune di Trenta e dall’Associazione C-Siamo di Trenta, agli allievi del corso di “Scrittura Creativa” della Casa Circondariale di Paola «Per l’impegno, la curiosità, la costanza dimostrata nell’apprendere le tecniche di scrittura, per la redazione dei testi, per il valore dato alla lettura».

A svolgere il corso di “Scrittura creativa” fu la giornalista Rosalba Baldino, durante gli incontri i detenuti hanno redatto delle storie e alcune di esse furono pubblicate nel libro *Controluce racconti del carcere* a cura di Rosalba Baldino, Dignità del Lavoro Edizioni. Come si evince anche dalla Relazione finale del progetto, il laboratorio di scrittura creativa ha consentito la partecipazione sia dei detenuti della Media Sicurezza che di quelli dell’Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Cosenza ¹¹⁹.

Il progetto “La musica per un nuovo inizio ha dato l’avvio di borse di inserimento lavorativo destinate ad 8 dei 12 allievi che hanno frequentato e concluso il laboratorio musicale.

Per un periodo di 4 mesi i borsisti sono stati inseriti in diverse realtà aziendali territoriali quale: la Cooperativa Sociale Don Bosco,

¹¹⁹ LiberaMente, Associazione di volontariato penitenziario, in <http://www.liberamentecs.org/progetto-liberi-di-leggere/>. 21/10/2020

l'Associazione l'impronta, la Ditta Perri Vincenzo, la Ditta Dega' di Pedaci Manuela, la Ditta M & D di Nicodemo Mazza; mentre un borsista è stato inserito presso la medesima Casa Circondariale con attività di manutenzione.

L'Associazione enuncia «Nell'individuazione dei destinatari si è tenuto conto principalmente della domanda espressa dai beneficiari, in modo da inserirli in contesti lavorativi rispondenti a loro esperienze pregresse, a competenze specifiche o semplicemente alla loro aspirazione, in modo da contribuire fattivamente al loro percorso di reinserimento sociale. Tanto l'attività formativa quanto quella concernente la realizzazione delle borse di inserimento lavorativo, sono state precedute da un'attività di preparazione e coordinamento che si sono sostanziate in incontri con i referenti dell'Area educativa del carcere, con le realtà professionali disposte ad accogliere i tirocinanti, gli attori istituzionali (ufficio del lavoro, autorità di sicurezza, ecc.) e del personale, volontario e non, complessivamente coinvolto nel progetto».

Dall'esperienza fatta con il progetto "Liberi di leggere", nasce un nuovo progetto di scrittura creativa destinato ai detenuti dal nome "Liberare le storie". «Nucleo centrale della proposta è la sperimentazione di un corso di scrittura creativa internamente al carcere che veda al contempo l'acquisizione di nuove capacità per i detenuti, maggiore consapevolezza di sé ed il coinvolgimento della cittadinanza, creando una connessione tra il sistema penitenziario e la

società»¹²⁰ come si evince anche nella sezione *Progetti* , sul sito della medesima Associazione.

Vista l'emergenza che stiamo vivendo in tempo di COVID-19, l'associazione sta realizzando in collaborazione con Uiltec Calabria e sostenuto da Banca Intesa San Paolo un nuovo progetto dal nome "*Mascherine e sicurezza*". Il progetto prevede la realizzazione di Mascherine da donare ai detenuti delle Casa Circondariali Calabresi. La realizzazione e il confezionamento sarà effettuata da donne disoccupate e in cassa integrazione.

« Si è attivata una catena di solidarietà che è il valore aggiunto del progetto. Al di là della realizzazione materiale delle mascherine, si è innescato un meccanismo per cui la difficoltà vissuta dal mondo del lavoro, si è trasformata in una opportunità di sviluppo sociale»¹²¹.

Dai dati emersi dall'intervista e dallo studio sull'analisi documentale, inerenti il bilancio sociale, ho potuto valutare come le attività e i progetti realizzati hanno prodotto cambiamento sia all'interno che all'esterno della medesima Associazione.

Ciò che colpisce è l'interesse da parte della popolazione detenuta alle attività proposte dall'Associazione, in linea con il percorso trattamentale e rieducativo, molti mossi dall'interesse di conoscenza e apprendimento hanno deciso di iniziare percorsi scolastici.

¹²⁰ LiberaMente, Associazione di volontariato penitenziario, in <http://www.liberamentecs.org/progetto-liberare-le-storie/>. 21/10/2020

¹²¹ LiberaMente, Associazione di volontariato penitenziario, in <http://www.liberamentecs.org/>. 21/10/2020.

Bibliografia

- Accademia Italiana di economia aziendale, *Le aziende non profit tra stato e mercato*, atti del convegno svoltosi a Roma 28-29 Settembre 1995, CLUEB.
- Bova A. , Rosati D. , *Il terzo settore e l'impresa sociale. Sostegni e sfide per il welfare state?* Editrice Apes, 2009.
- Colombo G. M. ,Ferri P. , Giovine E. , Ilari C., Leone L. , Postacchini P. , R. Randazzo R. , Rossi T. , Stiz G. , Taffar G. ,*Riforma del Terzo Settore,Profili innovativi,applicativi della legge delega*, Wolters Kluwer,2016.
- Corrocher A. , *IL BILANCIO SOCIALE Come realizzarlo nelle aziende profit,nelle organizzazioni non profit,negli enti pubblici*, FRANCOANGELI,2016.
- Cotturi G, Fantozzi P. , Giunta G., Marino D. , Musella M. , *Per un altro Mezzogiorni Terzo Settore e “questione meridionale” oggi*, Presentazione di F. Cassano, Carocci, 2009.
- De Stefanis C. , Quercia A. , *Enti non profit Prontuario operativo*,Maggioli Editore, 2009.
- Delai, N. (a cura di) De Rita G. (prefazione), *Valutare il non profit Per una misurazione condivisa delle attività associative*,Bruno Mondadori ,2008.
- Fabbri L. G., *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo, Le società di Mutuo Soccorso e le casse rurali*, G.Giappichelli Editore-Torino ,1996.

- Fabbrini G., Montrone A. (a cura di), *"Economia Aziendale"*, FrancoAngeli, 2011.
- Felici G. (a cura di), *Premesse ed evoluzione del Bilancio Etico-Sociale*, FrancoAngeli Quaderni SL, 2014.
- Merler, A. (a cura di), *Dentro il Terzo Settore Alcuni perché dell'impresa sociale*, Franco Angeli, 2007.
- Panzanelli G. (a cura di), *Gli enti << non profit >> in Italia*, CEDAM, 1994.
- Tosi V. , Raponi F. , *La riforma del Terzo settore*, Maggioli Editore, 2014.
- Venturi P. , Villani R. (a cura di), *Le identità del terzo settore: nuovi scenari di sviluppo e partecipazione*, AICCON, 2007.

Sitografia

http://www.treccani.it/vocabolario/welfare-state %28Sinonimi-e-Contrari%29/.
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf.
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=98.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886:3818.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17:6972.
http://www.lavoro-confronto.it/archivio/numero-15/levoluzione-storica-del-terzo-settore-nascita-e-progressiva-affermazione-primaparte.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-02-28&atto.codiceRedazionale=087U0049&elenco30giorni=false.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/03/091G0410/sg.
http://www.lavoro-confronto.it/archivio/numero-17/levoluzione-storica-del-terzo-settore-nascita-e-progressiva-affermazione-terzaparte.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm.
https://csvpadova.org/atto-costitutivo-e-statuto/.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm.
https://www.camera.it/parlam/leggi/003831.htm.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg.
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/Regione%20Calabria%20-%20L.R.%2026%20luglio%202012,%20n.%2033.pdf
.
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Pages/default.aspx.
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737515.pdf.
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Pagine/default.aspx.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/ong-organizzazioni-non-governative/.
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/soggetti-cooperazione-internazionale/.
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html?local

e=it .
http://www.confindustria.pu.it/allegati/monografie/m20140020_01f.pdf .
https://www.forumterzosettore.it/chi-siamo/il-forum-del-terzo-settore/ .
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118 .
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg .
https://www.forumterzosettore.it/files/2019/01/CQA_LineeGuida_completo.pdf .
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf .
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore .
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Insediato-il-Consiglio-Nazionale-del-Terzo-Settore-sara-un-vero-partner-nell-attuazione-della-riforma.aspx .
http://www.csvcoenza.it/images/stories/Documenti/Bilanci/sintesi-bilancio-2017_tr.pdf .
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/csv/fondo-unico-nazionale-fun#:~:text=Il%20Fun%20C3%A8%20alimentato%20dalle,On%20E2%80%93%20nel%20caso%20in%20cui
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf .
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/12/19A05601/sg .
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/trasparenza/impatto-sociale .
https://italianonprofit.it/risorse/opinioni/valutazione-cambiamento-sociale/
http://www.anpas.org/Allegati/Archivio/Normativa/106_2016/Presentazione_Moiso_Tamburini_2017 .
https://www.volontariatosec.it/?page_id=5236 .
http://www.volontariatogiustizia.it/chisiamo.asp .
http://www.liberamentecs.org/category/notizie/ .
https://www.csvnet.it/component/phocadownload/category/53-documenti-di-csvnet .
http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2016/07/10.LA-RENDICONTAZIONE-SOCIALE-PER-LE-AZIENDE-NON-PROFIT-2.pdf .
https://www.csvcoenza.it/images/stories/Documenti/opuscoli/Bilanci

[o_sociale_2013_LiberaMente.pdf](#) .

https://www.csvcosenza.it/images/stories/Documenti/opuscoli/Bilanci_o_sociale_2013_LiberaMente.pdf .

<http://www.liberamentecs.org/progetto-liberare-le-storie/>.

<http://www.liberamentecs.org/>.